

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1127

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

02/06/2024 - 06:52

Indice

| | |
|--|-----|
| 1. DDL S. 1127 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1127 | 4 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 76 |
| 1.3.1. Sedute | 77 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 78 |
| 1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) | 79 |
| 1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 21/05/2024 | 80 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 91 |
| 1.4.1. Sedute | 92 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 93 |
| 1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 94 |
| 1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024 | 95 |
| 1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) | 97 |
| 1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 163 (ant.) del 22/05/2024 .. | 98 |
| 1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 106 |
| 1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 240 (pom.) del 21/05/2024 | 107 |
| 1.4.2.3.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024 | 110 |

1. DDL S. 1127 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1127

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1127

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

Onorevoli Senatori. -

L'Accordo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la ratifica e successiva esecuzione, rappresenta un aggiornamento dell'attuale disciplina riguardante gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Cina.

Lo strumento normativo in esame realizza un importante adeguamento ai più recenti *standard* internazionali rispetto all'Accordo firmato il 31 ottobre 1986, includendo requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

L'Accordo, ispirato per la maggior parte al Modello OCSE di Convenzione fiscale con l'accoglimento di talune disposizioni contenute nel Modello ONU, costituirà un'importante integrazione del precedente quadro giuridico di riferimento, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Cina, con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all'Italia che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina. Inoltre, essa costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia.

Tali previsioni realizzano inoltre la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Di seguito, una descrizione dei trenta articoli che compongono il testo dell'Accordo e dei sei paragrafi di cui si compone il relativo Protocollo.

TITOLO E PREAMBOLO

Il Titolo ed il Preambolo dell'Accordo rispondono alle raccomandazioni di cui al Progetto OCSE/G20 BEPS, in particolare a quelle contenute nel *Report* sulla Azione 6, relativo all'abuso dei trattati. In particolare, con riferimento al Preambolo, le parti hanno concordato di inserire il linguaggio contenuto nell'attuale Modello OCSE di Convenzione, relativo alle finalità del Trattato, in linea con gli standard internazionali.

ARTICOLO 1

L'Articolo 1 delimita la sfera giuridica soggettiva di applicazione dell'Accordo, che ricomprende sia le persone fisiche che giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (paragrafo 1). Il testo adottato è quello attualmente previsto dal Modello OCSE di Convenzione.



Con riferimento al paragrafo 2, anch'esso in linea con gli standard internazionali, sono stati inclusi, nell'ambito di applicabilità dell'Accordo, anche i redditi conseguiti attraverso entità considerate sotto il profilo fiscale parzialmente o totalmente trasparenti, nel caso in cui tali redditi vengano trattati da uno Stato contraente ai fini della tassazione come redditi di un residente di tale Stato, in presenza di idonea documentazione.

ARTICOLO 2

L'Articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione dell'Accordo, individuando le imposte in essa ricomprese.

Per quanto riguarda l'Italia, il paragrafo 3 lett. b) individua tra le imposte considerate l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP mentre, per la Cina, risultano incluse l'imposta sui redditi delle persone fisiche (*individual income tax*) e l'imposta sui redditi da attività d'impresa (*enterprise income tax*). Tale Articolo prevede altresì, al paragrafo 4, che, previa notifica fra Autorità competenti, nuove imposte, di natura identica o analoga rispetto a quelle elencate, possano rientrare nell'ambito applicativo dell'Accordo.

ARTICOLO 3

L'Articolo 3, paragrafo 1, contiene le definizioni generali dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, in conformità sia con il Modello OCSE di Convenzione attualmente vigente, sia con la relativa prassi consolidata nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia.

Il paragrafo 2 dell'Articolo in esame dispone che, per eventuali termini utilizzati nel testo dell'Accordo il cui significato non sia espressamente disciplinato dal presente Articolo, si dovrà fare riferimento al significato ad essi conferito dalla legge vigente dello Stato nel quale l'Accordo debba trovare applicazione.

ARTICOLO 4

L'Articolo 4 definisce lo *status* di residente ai fini dell'Accordo ed individua i criteri dirimenti (c.d. "*tie-breaker rules*"), per risolvere i casi di doppia residenza, conformemente a quanto previsto dal Modello OCSE di Convenzione.

In particolare, per il paragrafo 3 - che disciplina il caso del soggetto diverso dalla persona fisica, residente in entrambi gli Stati contraenti - è stato adottato il testo del Modello OCSE, il quale individua i criteri ai quali i due Stati devono fare riferimento, in sede di procedura amichevole, al fine di stabilire in quale di essi il soggetto debba essere considerato residente.

ARTICOLO 5

Le disposizioni di cui all'Articolo 5 individuano i casi in cui si configura una stabile organizzazione, disciplinando i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente, sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (c.d. "*Stato della fonte*"). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, il più recente standard OCSE, incluse le raccomandazioni adottate come risultato del Progetto OCSE/G20 BEPS.

I paragrafi 1 e 2, conformi al Modello OCSE, descrivono il concetto di stabile organizzazione e forniscono una lista delle fattispecie ricomprese in tale concetto.

Il paragrafo 3 lett. a), ispirato al Modello ONU, prevede che un cantiere di costruzione, montaggio o installazione - comprese le relative attività di supervisione - integri i presupposti di una stabile organizzazione, qualora si protraggano per oltre 12 mesi. Il paragrafo 3 lett. b) prevede, invece, la presenza di una stabile organizzazione in caso di fornitura di servizi, inclusi quelli di consulenza, da parte di un'impresa che li presti attraverso propri dipendenti o altro personale, solo se tali attività si protraggono nel territorio di uno Stato contraente per uno o più periodi, che sommati siano pari o superiori a 183 giorni in un periodo di 12 mesi nell'anno fiscale considerato.

Il paragrafo 4 contiene una lista di attività che non configurano una stabile organizzazione, quando le medesime attività nel complesso considerate abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari, i quali concludano contratti in nome e per conto di una impresa dell'altro Stato contraente, possano configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale, fatto salvo il caso che le attività svolte dagli agenti ricadano nell'ambito del paragrafo 4.

Il paragrafo 6 lettera a) prevede la fattispecie dell'agente indipendente, che non integra i presupposti della stabile organizzazione, ed è corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera. Il paragrafo 6 b) contiene, invece, la definizione di un soggetto considerato "*closely related*" ad un'impresa.

Infine, il paragrafo 7 dispone che la mera presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato.

ARTICOLO 6

L'Articolo 6 disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.

ARTICOLO 7

L'Articolo 7 disciplina il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione. L'Articolo in esame, infatti, nello stabilire il principio generale secondo il quale gli utili d'impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza di quest'ultima, riconosce l'eccezione dell'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte, solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Ai fini dell'attribuzione dei redditi, la stabile organizzazione viene considerata come entità separata ed indipendente.

ARTICOLO 8

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, l'Articolo 8, paragrafo 1, prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili, in linea con il criterio indicato nel Modello OCSE di Convenzione.

ARTICOLO 9

L'Articolo 9 prevede che, nelle transazioni fra imprese associate, siano consentite rettifiche degli utili ad esse attribuiti, nei casi in cui i termini di tali transazioni si discostino da quelli che sarebbero stati pattuiti in transazioni tra imprese indipendenti.

Il paragrafo 2 disciplina gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza. Peraltro, la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo Unico delle imposte sui redditi e 31-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, consente di effettuare rettifiche in diminuzione anche al fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

REDDITI DI CAPITALE

Gli Articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, *royalties* e *capital gains*). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (da dove derivano i pagamenti di tali redditi) sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi UE maggiormente comparabili all'Italia, quali Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sotto questo profilo, quindi, gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori *competitors* europei.

ARTICOLO 10

L'Articolo 10 contiene la disciplina relativa ai dividendi. Il principio generale contenuto nel paragrafo 1 è quello della imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte, ma con aliquote ridotte.

In particolare, l'Accordo prevede al paragrafo 2, lettera a), una riduzione dell'aliquota convenzionale di prelievo alla fonte, rispetto all'Accordo del 1986, dal 10% al 5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Di tale riduzione dell'aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell'aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity.

Per i dividendi diversi da quelli di cui alla lettera a), si applica l'aliquota del 10%.

ARTICOLO 11

In materia di interessi, l'Articolo 11 stabilisce al paragrafo 1, in via generale, che lo Stato di residenza del percettore degli interessi può esercitare i propri diritti impositivi, in linea con il corrispondente articolo del Modello OCSE di Convenzione.

Quanto alla misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, il paragrafo 2 prevede un'aliquota generale pari al 10% dell'ammontare lordo degli interessi (lettera b), nonché un'aliquota ridotta, dell'8%, sugli interessi pagati ad istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d'investimento (lettera a).

Il paragrafo 3 disciplina i casi di esenzione da ritenuta sui pagamenti di interessi in uscita quando, ai sensi della lettera a), il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono percepiti dai soggetti di cui alla lettera b). Ciò consente, peraltro, di ripristinare l'esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane, le quali - in base all'Accordo del 1986 - non avevano più diritto all'esenzione in quanto non più detenute al 100% da capitale pubblico. Il rinnovato trattamento di esenzione risulta dal combinato disposto del citato Articolo 11, paragrafo 3, e dal paragrafo 3 del Protocollo, che contiene la lista dei soggetti ricompresi nella definizione di "*any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the other Contracting State*", sia da parte cinese che da parte italiana.

Inoltre, il paragrafo 4 dell'Articolo 11 consente l'esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi pagati da Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest a soggetti residenti in Cina, che siano beneficiari effettivi di tali interessi, in relazione a titoli emessi nel quadro regolamentare vigente nei due Paesi ed alle condizioni ivi previste.

ARTICOLO 12

L'Articolo 12 prevede un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore delle *royalties* e lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2, lettera a), individua l'aliquota massima generale applicabile nello Stato della fonte, che non può eccedere il 10 % sui canoni di cui paragrafo 3, lett. a), ossia corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Il paragrafo 2 lettera b) consente una tassazione più ridotta per i pagamenti relativi all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, poiché è previsto che l'aliquota del 10% si applichi sull'ammontare del 50 per cento delle *royalties*; ciò si traduce in un'aliquota effettiva del 5%). Allo stato, tale aliquota ridotta del 5% risulta inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti nei trattati stipulati dalla Cina con i principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6%.

ARTICOLO 13

L'Articolo 13 riguarda il trattamento delle plusvalenze da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili, in base al quale alcune tipologie di plusvalenze sono imponibili in modo esclusivo nello Stato di residenza del percipiente, altre invece sono imponibili secondo un criterio concorrente.

Il paragrafo 1 stabilisce che le plusvalenze percepite da un residente di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, possono essere tassate in tale ultimo Stato.

A norma del paragrafo 2, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una sede fissa d'affari, sono imponibili anche nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa d'affari.

In base al paragrafo 3, invece, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili strumentali all'utilizzo di tali navi o aeromobili sono imponibili in modo esclusivo nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.

Al paragrafo 4, è prevista la potestà impositiva anche dello Stato in cui sono situati i beni immobili, nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni o partecipazioni, qualora tali diritti derivino più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da quei beni immobili.

Con riferimento alle partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25%, il paragrafo 5 prevede la tassazione concorrente sulle plusvalenze derivanti dall'alienazione di tali partecipazioni.

La categoria residuale di cui al paragrafo 6 prevede invece la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante. Tale disposizione risulta più favorevole rispetto a quella contenuta nel precedente Accordo del 1986, che prevedeva la tassazione concorrente.

ARTICOLO 14

L'Articolo 14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede quale principio generale l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. È disciplinata tuttavia un'eccezione nei casi in cui il percettore abbia disponibilità di una base fissa, utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa, nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista la imposizione concorrente. Il paragrafo 2 contiene un'elencazione esemplificativa di cosa si intenda per "professional services" ricomprendendovi attività scientifiche, letterarie, artistiche o educative nonché le prestazioni di figure come avvocati, medici, ingegneri, contabili e dentisti.

ARTICOLO 15

L'Articolo 15 disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato. Esso prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, salvo che l'attività lavorativa non venga prestata nell'altro Stato contraente, nel qual caso la potestà impositiva diviene concorrente.

Nonostante tale principio generale, ed in linea con il corrispondente principio del Modello OCSE di Convenzione, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Il paragrafo 3 prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente, che presti la propria attività a bordo di navi o aeromobili operati in traffico internazionale, sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza, al fine di evitare potenziali comportamenti elusivi.

Il paragrafo 4 disciplina il trattamento di fine rapporto ed altri pagamenti "lump sum" di natura analoga, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato erogante tali somme, accumulate durante il periodo in cui il ricevente ha ivi prestato attività lavorativa.

ARTICOLO 16

L'Articolo 16 prevede l'imponibilità concorrente dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione o supervisione.

ARTICOLO 17

L'Articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, dei redditi di artisti e sportivi nello Stato contraente in cui l'attività viene prestata. Al fine di evitare possibili manovre elusive, il paragrafo 2 dell'Articolo prevede che, anche qualora il reddito per la prestazione di un artista o di uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito possa essere tassato nello Stato contraente in cui l'attività è stata prestata.

Il paragrafo 3, in deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, prevede il criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del prestatore, nel caso in cui le attività che generano tali redditi siano totalmente o principalmente finanziate da fondi pubblici ovvero siano svolte nell'ambito di un piano di scambio culturale tra i Governi degli Stati contraenti.

ARTICOLO 18

In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'Articolo 18 paragrafo 1 è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del Modello OCSE di Convenzione.

Il paragrafo 2 dell'Articolo in esame prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato della fonte per le pensioni ed altri pagamenti analoghi effettuati nel quadro di un sistema pubblico di previdenza. Nel caso di pensioni erogate dall'Italia, tale espressione ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio, le pensioni di invalidità).

ARTICOLO 19

L'Articolo 19 detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi ed altre remunerazioni, nonché pensioni, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, in linea con il Modello OCSE di Convenzione.

Il paragrafo 1, lettera a), prevede che salari, stipendi ed altre remunerazioni siano imponibili soltanto nello Stato che li eroga. Tuttavia, ai sensi della lettera b), le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente, qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

L'Articolo 19 individua pertanto in entrambi i casi un criterio di imposizione esclusiva – alla lettera a) nello Stato della fonte dei pagamenti e alla lettera b) in quello di residenza –

realizzando così il presupposto giuridico per l'eliminazione della doppia imposizione fin dal momento della erogazione dei pagamenti stessi.

Il paragrafo 2 riguarda il trattamento delle pensioni pubbliche, individuando alla lettera a) la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, ma prevedendo alla lettera b) il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza.

ARTICOLO 20

A norma di tale Articolo, finalizzato ad incrementare gli scambi culturali, i pagamenti in favore di studenti ed apprendisti sono esenti da imposta nello Stato in cui questi soggetti soggiornano, a condizione che i pagamenti siano finalizzati alla loro formazione e mantenimento e che provengano da fonti situate fuori da detto Stato. In ogni caso, la durata di tale beneficio non può estendersi oltre un periodo superiore a sei anni consecutivi, a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno.

ARTICOLO 21

Con riferimento all'Articolo 21, il paragrafo 1 prevede la regola generale per cui sono esenti da imposte le remunerazioni percepite da professori o ricercatori nello Stato in cui l'attività viene prestata per un periodo non eccedente i tre anni dalla data di arrivo.

Il paragrafo 2 limita la possibilità di usufruire di tale beneficio, nel caso in cui la ricerca non sia svolta nel pubblico interesse e sia piuttosto finalizzata al perseguimento di un fine primariamente privato.

ARTICOLO 22

L'Articolo 22, in linea con il Modello OCSE di Convenzione, prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata negli articoli precedenti.

ARTICOLO 23

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'Articolo 23 trova applicazione il metodo della imputazione ordinaria.

Per quanto concerne l'Italia, è previsto al paragrafo 2 il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Ciò, in raccordo con la regola "*per country*" di cui all'articolo 165, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La Cina prevede analogamente un sistema di imputazione, di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 24

L'articolo 24 contiene le disposizioni antiabuso e prevede la clausola generale c.d. "principal purpose test" (o "PPT"), in linea con gli standard internazionali, con particolare riferimento al Report sulla Azione 6 del Progetto OCSE/G20 BEPS, di cui costituisce un *minimum standard*.

Tale disposizione è conforme alla normativa italiana in materia di certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, e costituisce un efficace strumento per combattere l'abuso del trattato da parte dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

ARTICOLO 25

L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in larga parte conformemente con il Modello OCSE di Convenzione.

ARTICOLO 26

L'articolo 26 prevede il meccanismo della procedura amichevole (*Mutual Agreement Procedure* o "MAP"), quale strumento di risoluzione delle controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo. Tale disposizione, integrata rispetto al Trattato in vigore, si pone in linea con quanto previsto dal Modello OCSE di Convenzione, rispettando così i *minimum standard* del Progetto OCSE/G20 BEPS. A tal fine, nel paragrafo 2 è stata inserita la disposizione che prevede l'attuazione delle procedure amichevoli a prescindere dai limiti temporali previsti dalle rispettive normative interne.

ARTICOLO 27

L'articolo 27 contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali, le quali si presentano sostanzialmente conformi allo *standard* internazionale (articolo 26 del Modello OCSE). E' pertanto previsto anche il superamento del "domestic tax interest" (paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5).

ARTICOLO 28

L'articolo 28 è conforme al corrispondente articolo 28 del Modello OCSE ed ai trattati vigenti stipulati dall'Italia. Esso regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 29

In base all'articolo 29, l'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica ed avrà effetto sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal primo gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.

ARTICOLO 30

L'articolo 30 disciplina le modalità della denuncia dell'Accordo.



PROTOCOLLO

L'Accordo è integrato da un Protocollo, i cui contenuti sono di seguito illustrati.

Nel paragrafo 1 del Protocollo, con riguardo all'Articolo 7 dell'Accordo in materia di utili delle imprese, è contenuto il chiarimento per cui, se un'impresa opera in uno Stato diverso da quello di residenza attraverso una stabile organizzazione ivi localizzata, i profitti da attribuire a quest'ultima dovranno tener conto dell'effettiva attività svolta. In particolare, la lettera a) del paragrafo 1 prevede che, nel caso di una stabile organizzazione che vende beni o merci o conduca attività per conto dell'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione non vengono determinati in base all'ammontare totale ricevuto dall'impresa, ma soltanto per la parte di remunerazione che è attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione. La lettera b) stabilisce analogo principio, con riferimento ai contratti conclusi.

Il paragrafo 2 del Protocollo fa salvi altri accordi vigenti tra i due Stati contraenti, che prevedano un trattamento maggiormente favorevole con riguardo al traffico internazionale.

Il paragrafo 3 del Protocollo, con riguardo all'Articolo 11 paragrafo 3 dell'Accordo contiene la lista dei soggetti ricompresi nella definizione di "*any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the other Contracting State*", sia da parte cinese che da parte italiana.

Il paragrafo 4 del Protocollo, con riguardo all'Articolo 19 in materia di funzioni pubbliche, prevede che i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo trovino applicazione anche con riferimento alle remunerazioni riguardanti servizi resi alla Banca d'Italia o alla *People's Bank of China*, nonché all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ("ICE") o al *China Council for the Promotion of International Trade*.

Il paragrafo 5 del Protocollo, con riguardo all'Articolo 27 in materia di scambio di informazioni, contiene una disposizione richiesta da parte della Cina, come conseguenza dell'entrata in vigore a ottobre 2018 di una legislazione in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (la *International Criminal Judicial Assistance Law*). La disposizione prevede l'attivazione di una ulteriore richiesta sulla base di uno strumento giuridico, bilaterale o multilaterale, diverso dalla presente Convenzione nel caso in cui le informazioni debbano essere utilizzate nell'ambito di un procedimento penale. La disposizione non pregiudica in concreto gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria che i funzionari dell'amministrazione finanziaria italiana sono tenuti ad osservare quando dalle informazioni ricevute emergono elementi che possono avere rilevanza penale e costituire notizia di reato. Tale disposizione non preclude il ricorso alla Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore sia per la Cina che per l'Italia, che consente l'utilizzo delle informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa in ambito fiscale in procedimenti giudiziari, inclusi quelli penali.

Il paragrafo 6 del Protocollo prevede che i due Stati contraenti permettono l'applicazione diretta delle aliquote fiscali ridotte previste dal presente Accordo. Nel caso in cui le imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte con l'aliquota interna, esse sono rimborsate, secondo

la legislazione interna di ciascuno Stato contraente, su richiesta del contribuente o del suo Stato di residenza.

PREMESSA

L'Accordo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la ratifica e successiva esecuzione, rappresenta un aggiornamento dell'attuale disciplina riguardante gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Cina.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative, alle quali si reputa siano associati effetti di gettito, ossia quelle concernenti i dividendi (art.10), gli interessi (art.11), i canoni (art.12), gli utili di capitale (art.13), i redditi da professioni indipendenti (art.14) e altri redditi (art.21).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU sulla base di valori medi per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022.

In questa valutazione, a fini prudenziali, non è stata utilizzata la consueta metodologia di riferimento al solo ultimo anno d'imposta ma la media triennale, a causa di una riscontrata elevata variabilità nei dati di interesse, che non mostrano un andamento crescente negli anni.

* * *

1. Dividendi (art.10)

In tema di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti nella Repubblica Popolare Cinese, l'art. 10 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta ad un'aliquota non superiore al 10%, che si attesta invece al 5% nel caso nel quale la società a favore di cui i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante, per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo. Detta previsione comporterebbe una riduzione del



prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

Circa l'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'esame dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770, quadro SK – “*Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie*”, per gli anni di imposta considerati, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per un importo medio annuale di circa **168 milioni di euro**.

In base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione non risulta possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 10 della Convenzione, pertanto con l'applicazione in via prudenziale dell'aliquota convenzionale più bassa si evidenzia una **perdita di gettito** media di circa **5,1 milioni di euro**.

* * *

2. Interessi (art.11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dall'Accordo prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli stessi. Se gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento, tale aliquota è ridotta all'8%.

Non si avrà imposizione concorrente, qualora il beneficiario effettivo sia il Governo dello Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla



Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente.

Inoltre, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un beneficiario effettivo degli interessi residente in Cina, sono esenti dall'imposta italiana, qualora l'emittente sia la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, o la Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

Tali previsioni, come recita il comma 6 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Per la stima degli effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati esaminati i dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, quadro SF – *“Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati”*, per gli anni di imposta considerati.

Dalle elaborazioni effettuate, sono risultati importi assoggettati a ritenute per valore medio annuale pari a **5 milioni di euro**.

In base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione non risulta possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 11 della Convenzione, pertanto l'applicazione in via prudenziale dell'aliquota convenzionale più bassa evidenzia una perdita di gettito media di circa **105.000 euro**.

* * *

3. *Canoni (art.12)*

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e



concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario per il solo fatto di essere erogati (ad un non residente, privo di stabile organizzazione) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La Convenzione tra Italia e la Repubblica Popolare Cinese prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione differenziata secondo la seguente modalità:

- a. per quanto concerne i canoni derivanti da opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, si applica una aliquota del 10%;
- b. per quanto concerne i canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, il 10% dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera "l'ammontare rettificato" indica il 50% dell'ammontare lordo dei canoni.

Dall'analisi delle somme erogate negli anni di interesse, come risultanti dalle Certificazioni Uniche, emergono importi percepiti da soggetti residenti in Cina per royalties (precedente punto a) per un valore medio di circa **2,7 milioni** di euro su cui sono state applicate ritenute per circa **286.000 euro**, nonché compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche (precedente punto b) per un valore medio di circa **300.000 euro**, su cui sono state applicate ritenute per circa **34.000 euro**.

Dall'applicazione delle aliquote convenzionali su tali importi, si determina una perdita di gettito media di circa **35.000 euro**, di cui circa 17.000 euro per royalties e 18.000 euro per uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.



4. Utili di capitale (art.13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- a. dall'alienazione di beni immobili (art.6) situati nell'altro Stato contraente;
- b. dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- c. dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- d. dall'alienazione di azioni e partecipazioni, che hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- e. dall'alienazione di azioni e partecipazioni di una società residente dell'altro Stato contraente, se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o più nel capitale di detta società.
- f. in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato. Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili posseduti in Cina da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ex art. 22 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Cina.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni su esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli sopra menzionati (paragrafo 5), è introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante.

L'analisi è stata effettuata sui dati presenti nei quadri SO – “*Comunicazioni e segnalazioni*” delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod.770 per gli anni esaminati, relativi all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi, di natura finanziaria. In particolare, il quadro SO individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D. Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a c) quinquies), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Vale la pena di considerare il fatto che tale dato è relativo alle operazioni imponibili e non strettamente alle plusvalenze, motivo per cui è necessario fare un assunto prima di procedere alla quantificazione dell'impatto sul gettito.

Si ritiene che le plusvalenze imponibili possano prudenzialmente ammontare al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate, assumendo che questa percentuale rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari italiani.

Dalle informazioni riportate sui quadri SO delle dichiarazioni 770 risultano somme erogate a soggetti residenti in Cina somme per un importo medio annuale di circa **84,5 milioni di euro**, su cui si presume siano state operate ritenute o imposte sostitutive applicando l'aliquota del 26 per cento, come previsto dal DL 64/2014.

Dall'applicazione delle aliquote convenzionali su tali importi, si determina una **perdita di gettito media** di circa **5,5 milioni di euro**, in applicazione del comma 5 dell'articolo 13, risultando gli utili imponibili solo nello stato di residenza dell'alienante, quindi in Cina.



* * *

5. Professioni indipendenti (art.14)

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'art. 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti, è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

L'esame delle Certificazioni Uniche emesse, per gli anni considerati, indica redditi su cui sono state applicate ritenute per un importo medio annuale di circa 300.000 euro.

Si ipotizza prudenzialmente che l'intera quota sottoposta a tassazione non sia più imponibile in Italia e produca quindi una perdita di gettito pari a circa **60.000 euro**.

* * *

6. Altri redditi (art. 22)

Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato detto reddito.



Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello della residenza potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, il che si tradurrebbe in un minor gettito.

I dati esaminati evidenziano redditi da prestazioni di lavoro autonomo occasionale ed ulteriori importi relativi a redditi non classificabili nei precedenti articoli della Convenzione.

Tali redditi, valutati mediamente nell'ordine di 400.000 euro annui vengono disciplinati dal presente articolo come altri redditi con conseguenti ritenute pari a circa **60.000 euro** e in base al criterio di imponibilità soltanto nello Stato di residenza del percipiente, cioè in Cina, si considera una perdita gettito di tale importo.

7. Scambio di informazioni (art.27)

Le disposizioni dell'Articolo 27 sullo scambio di informazioni fiscali sono in linea con le disposizioni contenute nel più recente standard internazionale, di cui all'Articolo 26 del Modello OCSE, come per tutte le Convenzioni più recenti stipulate dall'Italia.

In base a tali disposizioni le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni ritenute rilevanti per applicare le disposizioni dell'Accordo o per l'amministrazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione.

L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle Finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza. Essi, ciascuno secondo le competenze stabilite, nell'ambito della loro attività istituzionale, provvedono alle attività di scambio previste dall'Accordo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Entrata in vigore ed effetti sul gettito

A seguito di ratifica, gli effetti di cassa per l'erario sono valutati in una perdita annua di circa **10,86 mln di euro a partire dall'anno di efficacia** dell'accordo, che in base all'art.29 della convenzione è **l'anno successivo a quello di entrata in vigore**, come di seguito riportato:

| Effetti sul gettito | |
|------------------------------------|--------------------|
| art. 10 –Dividendi | -5.100.000 |
| art. 11 - Interessi | -105.000 |
| art. 12 - Canoni | -35.000 |
| art. 13 – Utili di capitale | -5.500.000 |
| art. 14 – Professioni indipendenti | -60.000 |
| art. 22 – Altri redditi | -60.000 |
| Totale | -10.860.000 |

importi in euro

Ai predetti oneri, valutati in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Manotta".

19/04/2024



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'Accordo per eliminare le doppie imposizioni con la Cina disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché ad una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Lo strumento normativo in esame realizza un importante adeguamento ai più recenti standard internazionali rispetto all'Accordo firmato il 31 ottobre 1986, includendo requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

L'Accordo, ispirato per la maggior parte al Modello OCSE di Convenzione fiscale con l'accoglimento di talune disposizioni contenute nel Modello ONU, costituirà un'importante integrazione del precedente quadro giuridico di riferimento, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Cina, con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all'Italia che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina. Inoltre, essa costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia.

Tali previsioni realizzano inoltre la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo di cui si relaziona riguarda, come indicato all'articolo 2, comma 3 lettera b) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle società di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, e l'imposta regionale sulle attività produttive istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti Articoli della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'Articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Cina.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo si ispira in linea di massima al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, con inclusione anche di alcune disposizioni ispirate al Modello di Convenzione dell'ONU, richieste dalla controparte. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi la Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nella stipula di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell'Articolo 3 dell'Accordo dispone che, per eventuali termini utilizzati nel testo dell'Accordo, il cui significato non sia espressamente disciplinato dal presente Articolo, si dovrà fare riferimento al significato ad essi conferito dalla legge vigente dello Stato nel quale l'Accordo debba trovare applicazione

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni di cui al punto 2 della parte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni di cui al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'Articolo 29, paragrafo 2, prevede che l'Accordo tra Italia e Cina per evitare la doppia imposizione firmato il 31 ottobre 1986 cesserà di avere effetto dalla data di efficacia delle disposizioni dell'Accordo in esame.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali", con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14/12/2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo


Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.860.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere un Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
SOGGETTI**

1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente Accordo, i redditi derivati da, o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
3. Il presente Accordo non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 2 dell' Articolo 9, del paragrafo 2 dell' Articolo 18, e degli Articoli 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 28.

**ARTICOLO 2
IMPOSTE CONSIDERATE**

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Cina:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle imprese;
- (qui di seguito indicate quali "imposta cinese");

b) in Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
- (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Cina" designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compresi il territorio terrestre, le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo al di sopra di essi, in cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di là del suo mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Popolare Cinese ha diritti sovrani o esercita la giurisdizione in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Cina;

- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- h) l'espressione "autorità competente" designa, per quanto concerne la Cina, l'Amministrazione Tributaria Statale (State Tax Administration) o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e
 - (ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

ARTICOLO 4 RESIDENTE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione effettiva o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
 - c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
 - d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini del presente Accordo, con riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dal presente Accordo se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) un'officina;
 - e) un laboratorio; e
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

- a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 12 mesi;
- b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata alle lettere da (a) a (d), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario; o
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e ha, ed abitualmente esercita, in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nel normale svolgimento di tale attività. Quando, tuttavia, una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

b) Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento delle partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6 REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7 UTILI DELLE IMPRESE

~~1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per~~

attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo tale ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

ARTICOLO 8 TRASPORTO INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9 IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 26 del presente Accordo.

ARTICOLO 10 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente il 25 per cento o più del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);
- b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11 INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) l'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
- a) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera a) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; e
 - b) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera b) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera "l'ammontare rettificato" indica il 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa:
- a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il *software*, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
 - b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 13 UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni che hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o più nel capitale di detta società.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

ARTICOLO 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
 - a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
 - b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici

mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15 LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato contraente.

4. I pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, e percepiti in virtù di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

ARTICOLO 16 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 17 ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni indicate al paragrafo 1, svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo o di sportivo, sia quando detti redditi sono attribuiti al medesimo artista o sportivo oppure ad un'altra persona, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.

ARTICOLO 18 PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 19 FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto

- b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
- (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

ARTICOLO 20 STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi, riceve per sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

ARTICOLO 21 INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attività di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una università, o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attività, sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato.

ARTICOLO 22 ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

ARTICOLO 23 METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. In Cina, in conformità con le disposizioni della legislazione cinese, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
 - a) Quando un residente della Cina ricava redditi dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia in conformità con le disposizioni del presente Accordo, può essere scomputato dall'imposta cinese dovuta da detto residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non può eccedere l'ammontare dell'imposta cinese su tale reddito calcolata in conformità con la normativa e la legislazione fiscali cinesi.
 - b) Qualora il reddito derivato dall'Italia sia un dividendo pagato da una società residente in Italia ad una società residente in Cina e che detiene il 20 per cento o più delle azioni della società che paga il dividendo, il credito tiene conto dell'imposta pagata in Italia dalla società che corrisponde il dividendo, in relazione ai propri redditi.
2. In Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Cina, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

ARTICOLO 24 DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 25 NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 8 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

ARTICOLO 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

ARTICOLO 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o

autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

ARTICOLO 28

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

ARTICOLO 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica ed avrà efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; e

b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.

2. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato il 31 ottobre 1986 a Pechino, cessa di avere effetto a partire dalla data in cui le disposizioni del presente Accordo diventano applicabili in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

ARTICOLO 30 DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente Accordo cesserà di avere effetto:


a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare

- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 23/03/2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica
Popolare Cinese



PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (qui di seguito indicato come "l'Accordo"), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'Articolo 7:

- a) quando un'impresa di uno Stato contraente vende beni o merci oppure svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo percepito dall'impresa, ma soltanto il compenso attribuibile all'attività effettiva svolta dalla stabile organizzazione in relazione a tali vendite o attività;
- b) nel caso di contratti relativi a cantieri, progetti di costruzione, di assemblaggio o installazione, quando un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo del contratto, ma soltanto la parte del contratto effettivamente realizzata dalla stabile organizzazione.

2. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica l'applicazione degli altri accordi tra i due Stati contraenti che prevedono un trattamento più favorevole in relazione al traffico internazionale.

3. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 11,

Resta inteso che l'espressione "un ente pubblico o un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente", designa:

- a) per quanto concerne la Cina:
 - (i) la "China Development Bank";
 - (ii) la "Agricultural Development Bank of China";
 - (iii) la "Export-Import bank of China";
 - (iv) il "National Council for Social Security Fund";
 - (v) la "China Export & Credit Insurance Corporation";
 - (vi) la "China Investment Corporation";
 - (vii) la "China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd";
 - (viii) la "China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation";
 - (ix) il "Silk Road Fund Co., Ltd".

b) per quanto concerne l'Italia:

- (i) Cassa Depositi e Prestiti - CDP;
- (ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE;
- (iii) Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

4. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla People's Bank of China, nonché all'Agenzia per il Commercio con l'Estero (ICE –Italian Trade Agency - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) o al China Council for the Promotion of International Trade, sono disciplinate dalle disposizioni sulle funzioni pubbliche. Le autorità competenti possono convenire di applicare il medesimo trattamento ad entità analoghe, mediante uno Scambio di Note soggetto a ratifica.


5. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 27, per quanto concerne i dati e le informazioni comunicate ai sensi del presente Accordo da utilizzarsi nei procedimenti penali, ulteriore richiesta deve essere inoltrata ai sensi di ogni altro accordo bilaterale o multilaterale sottoscritto dai due Stati contraenti o nel quale essi partecipano.

6. I due Stati contraenti permettono l'applicazione diretta delle aliquote fiscali ridotte previste dal presente Accordo. Nel caso in cui le imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte con l'aliquota interna, esse sono rimborsate, secondo la legislazione interna di ciascuno Stato contraente, su richiesta del contribuente o del suo Stato di residenza.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ~~Roma~~ il ~~23/03/2019~~ ^{23/03/2019}, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica
Popolare Cinese



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES
ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States) ,

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
PERSONS COVERED**

1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.
3. This Agreement shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 2 of Article 9, paragraph 2 of Article 18, and Articles 19, 20, 21, 23, 25, 26 and 28.

**ARTICLE 2
TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable

- 1 -

property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a) in China:

- (i) the individual income tax;
- (ii) the enterprise income tax;
- (hereinafter referred to as "Chinese tax");

b) in Italy:

- (i) the personal income tax;
- (ii) the corporate income tax;
- (iii) the regional tax on productive activities;
whether or not they are collected by withholding at source;
(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their taxation laws.

ARTICLE 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "China" means the People's Republic of China; when used in geographical sense, means all the territory of the People's Republic of China, including its land territory, internal waters, territorial sea and the air space above them, in which the Chinese laws relating to taxation apply, and any area beyond its territorial sea within which the People's Republic of China has sovereign rights or exercises jurisdiction in accordance with international law and its internal law;
- b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean China or Italy, as the context requires;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

-2-

- f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- g) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- h) the term “competent authority” means, in the case of China, the State Taxation Administration or its authorized representative, and in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
- i) the term “national”, in relation to a Contracting State, means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

ARTICLE 4 RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of effective management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

- c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
 - a) a place of management;
 - b) a branch;
 - c) an office;
 - d) a factory;
 - e) a workshop; and
 - f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. The term “permanent establishment” likewise encompasses:
 - a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith but only if such site, project or activities last more than 12 months;
 - b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not listed in subparagraphs a) to d), provided that this activity has a preparatory or auxiliary character; or
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, and has, and habitually exercises, in that Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

- 6. a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.
- b) For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7 BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8 INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircrafts in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the

enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 26 of this Agreement.

ARTICLE 10 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);
- b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid

or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 8 per cent of the gross amount of the interest if the interest is paid to a financial institution on a loan with a term of at least 3 years for the financing of investment projects;
- b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

- a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof;
- b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or political subdivisions, local authorities thereof, the Central Bank of the other Contracting State, or any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State, or paid on loans guaranteed or insured by the Government of the other Contracting State, or political subdivisions, local authorities thereof, the Central Bank of the other Contracting State or any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in Italy and paid to any beneficial owner of the interest who is a resident of China, when the issuer is Bank of Italy, Cassa Depositi e Prestiti-CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero-Sace, Società Italiana per le imprese all'estero-Simest, shall be exempt from Italian tax.

5. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in

that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 12 ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph a) of paragraph 3, 10 percent of the gross amount of the royalties; and
- b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph b) of paragraph 3, 10 per cent of the adjusted amount of the royalties. For the purpose of this sub-paragraph "the adjusted amount" means 50 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means:

- a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematography films, or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;
- b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

ARTICLE 13 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 percent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State if the alienator at any time during the 12 month period preceding such alienation, had a participation, directly or indirectly, of at least 25 percent in the capital of that company.

6. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1 to 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15 INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that Contracting State.

4. Payments received by a resident of a Contracting State after having ceased to be a resident of the other Contracting State and derived by virtue of his employment in that other Contracting State as severance indemnity or other similar lump sum payments, shall be taxable only in that other Contracting State.

ARTICLE 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 17 ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer or as a sportsman, whether or not accruing to the entertainer or sportsman himself or to another person, from such activities as are referred to in paragraph 1 performed in the other Contracting State shall be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

ARTICLE 18 PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other similar payments made under a public welfare scheme of a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

ARTICLE 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that State or subdivision or authority, shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20 STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education receives for the purpose of his maintenance or education shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.

ARTICLE 21 TEACHERS AND RESEARCHERS

1. Remuneration which an individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of teaching, giving lectures or engaging in research in a school, institute, university, or any other educational or research institution officially recognized by the Government of that State, receives for such services shall be exempt from tax in that State for a period not exceeding, in total three years, as from the date of his or her arrival in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research, if this research is not in the public interest and is primarily for the private benefit of a certain person or persons.

ARTICLE 22 OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

ARTICLE 23 METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In China, in accordance with the provisions of the law of China, double taxation shall be eliminated as follows:

- a) Where a resident of China derives income from Italy, the amount of tax on that income payable in Italy in accordance with the provisions of this Agreement may be credited against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of China.
- b) Where the income derived from Italy is dividend paid by a company which is a resident of Italy to a company which is a resident of China and which owns not less than 20 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account the tax paid to Italy by the company paying the dividend in respect of its income.

2. In Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in China, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the taxes so calculated the income tax paid in China but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

ARTICLE 24 ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

ARTICLE 25 NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of the Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 26 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to

the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of paragraphs 2 and 3. When it seems advisable for reaching an agreement, representatives of the competent authorities of the Contracting States may meet together for an oral exchange of opinions.

ARTICLE 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

ARTICLE 28 MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 29 ENTRY INTO FORCE

1. Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that they have completed the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

2. The Agreement between the Government of People's Republic of China and the Government of the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income, signed on 31st October 1986 in Beijing shall cease to have effect as from the date on which the provisions of this Agreement become applicable in accordance with the provisions of this Article.

ARTICLE 30 TERMINATION


This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give written notice of termination to the other Contracting State through diplomatic channels. In such event this Agreement shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on the 23 day of March, 2019, in duplicate in the Italian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the People's Republic of China



PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance (hereinafter referred to as "the Agreement"), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

1. In respect of Article 7:

- a) where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined as the total amount received by the enterprise but only as the remuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business;
- b) in the case of contracts for building sites, a construction, assembly, or installation projects, where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of such permanent establishment shall not be determined as the total amount of the contract, but only as that part of the contract which is effectively accomplished by the permanent establishment.

2. The application of this Agreement shall not affect the application of the other agreements between the two Contracting States which provide for more favourable treatment on international traffic.

3. With reference to paragraph 3 of Article 11,

It is understood that the term "any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State" means:

a) in the case of China:

- (i) the China Development Bank;
- (ii) the Agricultural Development Bank of China;
- (iii) the Export-Import bank of China;
- (iv) the National Council for Social Security Fund;
- (v) the China Export & Credit Insurance Corporation;
- (vi) the China Investment Corporation;
- (vii) the China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd;
- (viii) the China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation;
- (ix) the Silk Road Fund Co., Ltd.

b) in the case of Italy:

- (i) Cassa Depositi e Prestiti – CDP;
- (ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – Sace;
- (iii) Società italiana per le imprese all'estero – Simest.

4. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or to the People's Bank of China, and to the Italian Trade Agency (*ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*) or to the China Council for the Promotion of International Trade, are covered by the provisions concerning government service. The same treatment may apply to similar entities as it may be agreed upon by the competent authorities through an Exchange of Notes subject to ratification.


5. Notwithstanding the provisions of Article 27, for data and information communicated pursuant to this Agreement to be used in criminal proceedings, further request shall be put forward in compliance with any other bilateral or multilateral agreement that the two Contracting States signed or participated in.

6. Both Contracting States allow the direct application of the tax rate limitations provided for in this Agreement. In the case where taxes are withheld at source at the domestic rate, they will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident, according to the domestic law of each Contracting State.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Rome on the 23 day of March, 2019, in duplicate in the Italian, Chinese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the People's Republic of China



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024
84^a Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 15 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Propone, quindi, di procedere alla loro illustrazione.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono dati per illustrati.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 1.3, spiegando che esso mira a consentire un miglior monitoraggio da parte del Parlamento delle situazioni di grave crisi internazionale.

Le proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 sono considerate come illustrate.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) illustra brevemente l'emendamento 1.8, facendo presente che esso, al pari degli altri emendamenti presentati dal proprio gruppo, è stato elaborato tenendo conto dei rilievi critici presenti nell'apposito *dossier* predisposto dagli uffici del Senato.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono dati per illustrati.

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*) espone brevemente la *ratio* sottesa all'emendamento 1.11, che ha lo scopo di facilitare e accelerare i procedimenti amministrativi della Difesa propedeutici all'allestimento di missioni militari urgenti.

Infine, anche gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), relatore, introduce il disegno di legge ricordando, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo, con il relativo Protocollo - l'Atto Senato n. 1385 - venne esaminato ed approvato con modificazioni nella scorsa legislatura, e più precisamente fra giugno e luglio 2020, dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica e dall'Aula di Palazzo Madama, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame presso la Camera dei deputati a

causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'Accordo in via di ratifica intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali - ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone a sua volta di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il relatore segnala come il comma 2 dell'articolo 3, nello stabilire come alle attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, recepisca integralmente le indicazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento nella scorsa legislatura da parte della Commissione bilancio del Senato.

L'Accordo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né

con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica della medesima Convenzione - l'Atto Senato n. 2195 - venne esaminato nel corso della scorsa legislatura dall'allora Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione anticipata della legislatura. La Convenzione in via di ratifica, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta "primavera araba" determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico - ora chiamato Stato di Libia -, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista. L'intesa bilaterale - che costituisce una riposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia -, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.

Composto da 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, articoli 1-2) la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Si precisa peraltro che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali (articolo 3), di quelle relative allo *status* di residenti (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di imposizione nello Stato della fonte (articolo 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi (Capitolo III, articoli 7-22), annoverando - fra gli altri - i redditi immobiliari (articolo 7), quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), da imprese associate (articolo 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale) (articoli 11-14). Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20) - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie

imposizioni (Capitolo IV), ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo, il relatore segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario (articolo 26). A tal riguardo la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.

Il testo - conclude il relatore - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato "SPIKE", relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici ([153](#))

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [SPERANZON](#) (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore [MARTON](#) (*M5S*) esprime il punto di vista contrario del Gruppo M5S, in quanto, fino a che permarrà l'attuale drammatica situazione a Gaza, non è assolutamente opportuno acquisire gli strumenti d'arma in questione da Israele.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni del collega Marton, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del gruppo LSP-PSd'Az, soprattutto perché si tratta di implementare la fase finale di un programma di ammodernamento, peraltro deciso da precedenti Governi, volto a sostituire sistemi d'arma vetusti.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) è dell'avviso che non sia politicamente appropriato interrompere o sospendere impegni già sottoscritti in passato e, pertanto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore [MENIA](#) (*FdI*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica per motivazioni opposte a quelle addotte dai colleghi dell'opposizione e, in particolare, perché, a suo modo di vedere, non è immaginabile tirarsi indietro nello *step* finale dell'implementazione di un programma che ha come obiettivo l'ammodernamento degli strumenti da mettere a disposizione delle Forze Armate.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1138\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9a Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli, suddivisi in cinque Capi, reca misure urgenti a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I, articoli 1-5), per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e di altre patologie animali, per il contenimento del granchio blu (Capo II, articoli 6-8), per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare (Capo III, articolo 9), in materia faunistica e venatoria (Capo IV, articoli 10-12) e per le imprese di interesse strategico nazionale (Capo V, articoli 13-16).

Assumono rilievo, per i profili di competenza della terza Commissione, essenzialmente, l'articolo 6, comma 3, che prevede il concorso del personale delle Forze armate nell'attuazione di misure di contrasto a patologie animali, e l'articolo 9, che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare.

Più in dettaglio, nell'ambito del Capo II, l'articolo 6, comma 3 prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Per disciplinare il concorso delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'azione di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, la norma in esame introduce un nuovo articolo, il *2-bis*, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che reca disposizioni per arrestare la diffusione di tale patologia, per stabilire che le misure adottate dal Commissario straordinario siano attuate anche con il concorso del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Il comma 2 del nuovo articolo *2-bis* autorizza altresì un contingente massimo di 177 unità di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale. A sua volta, il comma 3 del nuovo articolo *2-bis*, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti assegnati, prevede l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri. I militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Il comma 4, del nuovo articolo *2-bis*, prevede inoltre la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio.

Nell'ambito del Capo III, che reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare, l'articolo 9 dispone modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo

svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare. Più in dettaglio, al comma 1, la lettera *a*), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. A sua volta, al comma 1, le lettere *b*) e *c*) recano modifiche volte a porre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce una clausola di invarianza economica.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza per cui, probabilmente, non è del tutto opportuno impiegare le già scarse risorse umane delle Forze Armate in compiti non propriamente istituzionali, come quelli prefigurati nel decreto-legge in disamina.

Il senatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) reputa esiziale l'opzione prescelta, in tale frangente, dal Governo, il quale, ancora una volta, sconta un approccio pregiudizievole verso la categoria dei cacciatori, ai quali, notoriamente, nel resto d'Europa, viene chiesto di concorrere nel contrasto a determinate patologie animali. Per tale motivo, dichiara la sua contrarietà verso lo schema di parere presentato dal relatore.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo l'argomentazione del collega Spagnoli sul ruolo che i cacciatori potrebbero svolgere avuto riguardo a tale problematica, invita, tuttavia, a considerare anche la circostanza per cui, pure in tale occasione, ci si trova di fronte ad una richiesta, proveniente dalla società civile e dalle istituzioni in generale e rivolta alle Forze Armate, affinché esse forniscano un servizio alla comunità.

Segue un breve intervento del sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, il quale tiene a precisare che le disposizioni in oggetto hanno natura temporanea e limitano l'intervento dei militari a profili strettamente connessi alla pubblica sicurezza.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente [CRAXI](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Tunisia lo scorso 30 aprile

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dà conto della missione svolta in Tunisia il 30 aprile scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 153

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato l'atto del Governo in titolo, considerata l'esigenza di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di sistemi d'arma di terza generazione, denominati SPIKE, raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento;
preso atto che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge in via di conversione prevede il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana;
esaminato l'articolo 9 che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato in Tunisia (30 aprile 2024)

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore Stefania Craxi, assieme ai senatori Stefania Pucciarelli e Alessandro Alfieri, si è recata in Tunisia, il 30 aprile 2024, per una visita istituzionale - organizzata grazie al contributo dell'Ambasciatore d'Italia Alessandro Prunas - al fine di approfondire le relazioni parlamentari bilaterali, soprattutto con riferimento alle problematiche di politica estera nel Mediterraneo.

Il primo incontro si è svolto con la Vice Direttrice della locale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Annamaria Meligrana, la quale ha illustrato le linee generali dell'attività implementata dall'Agenzia stessa.

In particolare, ha sottolineato che il portafoglio complessivo dei finanziamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo messa in cantiere dall'Italia in Tunisia ammonta ad un totale di 655 milioni di euro, già pienamente deliberati: di tale somma, il 63 per cento è rappresentato da credito per investimenti, il 18 per cento di donazione italiana e l'11 per cento di fondi dell'Unione europea che l'Italia è delegata a gestire per conto di Bruxelles. Quest'ultimo *asset* rappresenta indubbiamente un riconoscimento da parte dell'UE nei confronti dell'Italia in considerazione della posizione e del ruolo che essa gioca in Tunisia.

Successivamente, ha avuto luogo la riunione *clou* della missione che ha visto coinvolgere congiuntamente il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), Brahim Bouderbala, il Presidente della Commissione Relazioni Esterne, Cooperazione Internazionale, Tunisini all'Estero, Aziz Ben Lakhder, il Presidente della Commissione Difesa Sicurezza e Forze Armate, Adel Dhief, e il deputato eletto nella circoscrizione di Hammamet, Yassine Mami.

Il presidente Brahim Bouderbala ha preliminarmente messo in evidenza come la visita della delegazione senatoriale costituisca il segnale del peculiare grado di amicizia e collaborazione che da tempo caratterizza i rapporti bilaterali tra Italia e Tunisia.

In tale situazione, secondo il Presidente, non si può che auspicare un ulteriore incremento di tutti i settori dello spettro cooperativo, da quello economico a quello culturale. Quest'ultimo, peraltro, rappresenta un ambito su cui occorre lavorare maggiormente, soprattutto alla luce del drammatico contesto politico e militare del Medio Oriente.

A tale ultimo riguardo, il presidente Craxi ha messo in risalto come le relazioni tra i due Paesi, sia quelle intergovernative che quelle interparlamentari, debbano essere valorizzate perché rappresentano un *added value* nell'attuale scenario mediterraneo.

In effetti, ad avviso del presidente Bouderbala, dal punto di vista tunisino, l'Italia si pone come rilevante *partner* per la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo, nonché per il fatto di essere un autorevole membro dell'Unione europea.

Nel proprio Paese, ha proseguito, si è pienamente consapevoli e gratificati dal fatto che la Tunisia occupa un posto importante nella politica mediterranea dell'Italia e, proprio a tale riguardo, si auspica che il governo italiano faccia maggiormente valere il proprio peso e dia un contributo fattuale per la soluzione della drammatica crisi in corso a Gaza, tra Israele e Palestina.

A suo modo di vedere, Israele, in questo momento sta perpetrando un vero e proprio sterminio e, quindi, atti configurabili come crimini di guerra.

Il presidente Craxi ha replicato ribadendo l'esistenza di un sentimento di autentica amicizia reciproca tra i due Paesi, che occorre coltivare con rinnovata energia.

Da entrambe le parti, in effetti, c'è l'interesse ad avere un Mediterraneo quale luogo di pace, di sviluppo e di progresso, nonché esempio di incontro di culture e non preda di uno scontro tra civiltà. Del resto, ci si trova di fronte ad un classico rapporto *win-win*: la Tunisia rappresenta una priorità per l'Italia, anche nell'ambito del piano Mattei per l'Africa, e può contare sul sostegno italiano, oltre che sui suoi buoni uffici, nei vari *dossier* europei che la interessano.

Passando alla delicata questione del conflitto in atto tra Israele e Hamas, il presidente Craxi ha innanzitutto richiamato l'attenzione sulla circostanza per cui l'Italia, da decenni, non importa con quale Governo, ha sempre sostenuto e ribadito il principio "due popoli, due Stati", ovvero il diritto del popolo israeliano a vivere in pace e sicurezza e il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. In aggiunta va ricordato come il Governo italiano sia stato il primo paese europeo a portare un soccorso concreto alla popolazione di Gaza, e a chiedere una tregua umanitaria al fine di alleviare la tragedia umana in corso, che ha assunto proporzioni effettivamente intollerabili.

La credibilità di questa posizione, tuttavia, - ha tenuto a rimarcare - è assicurata dal fatto che l'Italia, fin dall'inizio, ha decisamente condannato l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre, "senza se e senza ma": a tale riguardo, nelle relazioni tra amici e tra partner, è necessario parlare in maniera franca e leale, utilizzando il linguaggio della verità.

La condanna del *pogrom* di Hamas, ha concluso il presidente Craxi, deve essere incondizionata perché chi ha veramente a cuore la causa palestinese deve stigmatizzare senza indugio l'entità terroristica, in questo caso Hamas, che, nella realtà dei fatti, tiene in ostaggio il popolo di Gaza, non manifestando alcun interesse nei suoi confronti e mirando, invece, solamente ad aumentare il caos e l'instabilità nella regione.

Lo scambio di opinioni è, quindi, sfociato nella disamina della costituzione, presso il Parlamento tunisino, di un gruppo di amicizia Italia-Tunisia, che, una volta costituito, non potrà che intensificare le relazioni reciproche, anche mediante visite *in loco*.

Il senatore Alfieri ha posto la domanda sull'instaurazione di un processo di dialogo e pacificazione in Libia, cui ha risposto il presidente della Commissione esteri, Aziz Ben Lakhder, il quale ha precisato che, per la Tunisia, l'approccio migliore per cercare di risolvere tale crisi, ormai endemica, sia l'opzione "libico-libica", senza ingerenze straniere, con lo scopo di pervenire, quanto prima, ad una Libia unificata.

Il senatore Pucciarelli, dopo aver ribadito che l'attuale visita rappresenta un ulteriore tassello volto a consolidare l'amicizia tra i due Parlamenti e i due popoli, ha auspicato la finalizzazione della missione di collaborazione bilaterale a sostegno della creazione di un centro tunisino interforze di pianificazione e comando (CCPCO) a Jendouba, nel nord-ovest del Paese, e della relativa attività di formazione a beneficio del personale tunisino.

A conclusione dell'incontro, sono intervenuti il presidente della Commissione difesa Adel Dhief e l'onorevole Yassine Mami per ribadire ai colleghi italiani come la Tunisia si sia avviata verso una complessa fase di ricostruzione costituzionale, che la vede impegnata in un percorso non facile e che, conseguentemente, richiede la comprensione e il sostegno di Paesi vicini, *in primis* l'Italia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1020](#)

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere la lettera a);
- 2) alla lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1.3);
- 3) alla lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5);
- 4) sopprimere le lettere d) ed e).

1.3

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, sostituire le parole: "di crisi o situazioni di emergenza" con le seguenti: "di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale";*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di grave crisi internazionale che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo."*

1.4

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sostituire le parole: «di crisi o situazioni di emergenza» con le seguenti: «di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale».

1.5

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», primo periodo, sopprimere le parole «o situazioni di emergenza».

1.6

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'individuazione delle forze di cui al presente comma.».

1.7

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso «2.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo.».

1.8

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «3.», dopo le parole: «delle Camere», inserire le seguenti: «, di cui ai commi 2 e 2.1,».

1.9

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso «3», dopo le parole «delle Camere» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

1.10

[Marton](#), [Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «4», alle parole: «Per il finanziamento», premettere le seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6,».

1.11

[De Rosa](#)

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) al comma 4-bis:

5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6»;

5.2) dopo le parole «tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche», sono aggiunte le seguenti: «e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'importo complessivo non supera il venticinque per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata, nell'anno precedente, alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis.»;

Conseguentemente:

Alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» con le seguenti: «somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis».

1.12

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6)

1.13

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4», alle parole: «Per la prosecuzione», premettere le seguenti: «Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6,».

1.14

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente: «5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3, è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti

giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.»

1.15

[Marton, Ettore Antonio Licheri](#)

Al comma 1, lettera e), numero 5, capoverso «6» dopo le parole: «medesimo articolo 2» inserire le seguenti: «fermo restando la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024**

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1127) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(785) *CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"*

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1138) *Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare

l'ambito di applicazione delle «altre misure di investimento» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;

- all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla suddetta richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di prevedere la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, preliminarmente all'adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto;

- relativamente al comma 6 del medesimo articolo 5, si rappresenta l'opportunità di sostituire la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con quella di "Ministero dell'istruzione e del merito";

- in relazione all'articolo 7, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE) con una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- per quanto attiene all'articolo 10, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza temporale del relativo onere finanziario.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 163 (ant.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

163ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale ([COM\(2024\) 14 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 21)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relattrice, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, che reca modifiche alla direttiva 2009/38/CE, concernente l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) nelle imprese con più di 1.000 dipendenti che operano in almeno due Paesi dell'Unione.

Richiamata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e il documento approvato il 10 aprile 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, propone di rilevare che il principio di sussidiarietà sia rispettato, data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale, ma che il principio di proporzionalità sia solo parzialmente rispettato, in ragione di una serie di considerazioni.

In particolare, gli effetti concreti derivanti dal rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione nell'ambito del sistema dei CAE potrebbero avere come conseguenza un aggravio degli oneri, sia in termini di tempo che in termini di costo, nella gestione dell'impresa, rischiando di incidere sulla concorrenzialità delle imprese europee interessate. I margini eccessivamente ampi delle questioni transnazionali "che si può ragionevolmente prevedere interessino l'impresa" potrebbero portare a una casistica eccessivamente ampia di questioni da trattare nei CAE, anche in considerazione dell'alta incidenza di effetti transazionali, diretti o indiretti, per moltissime decisioni da parte delle aziende. Analogamente, appare opportuno prevedere una più precisa definizione delle "spese ragionevoli", relative ad assistenza legale e all'ausilio di esperti, sostenute dalla delegazione speciale dei lavoratori, e di prevederne una loro approvazione da parte dell'amministrazione dell'azienda, come già previsto in numerosi accordi esistenti.

Andrebbe, invece, espunta, dalla disposizione che consente alle imprese di non diffondere informazioni riservate, la limitazione ai soli rischi di creare gravi difficoltà al funzionamento

dell'impresa, che potrebbe escludere quelle informazioni la cui diffusione, pur non essendo immediatamente lesiva per il funzionamento dell'impresa, potrebbe creare in altro modo difficoltà nella gestione aziendale.

Sulle modalità di informazione e di consultazione dei lavoratori, suggerisce di rimettere espressamente al contratto costitutivo dei CAE l'individuazione dei termini procedurali. Similmente, sull'adeguamento degli accordi già esistenti alla nuova disciplina, ritiene opportuno ribadire il rispetto del principio generale dell'autonomia negoziale tra le parti.

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione ([COM\(2023\) 753 definitivo](#)

)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già evidenziato in precedenza, reca una revisione del quadro normativo in materia di diritti dei passeggeri, con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei cittadini europei sui loro diritti in veste di passeggeri, attraverso strumenti più efficaci per monitorarne il rispetto da parte degli operatori e attraverso un trattamento più efficace dei reclami dei passeggeri. Per quanto concerne il trasporto aereo, la proposta chiarisce le procedure di rimborso del biglietto aereo in caso di mancata effettuazione del volo anche quando la prenotazione sia stata effettuata attraverso un intermediario.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano complessivamente positive le modifiche proposte, che mirano a garantire l'applicazione e il rispetto dei diritti dei passeggeri.

L'impatto è ritenuto estremamente positivo per i cittadini che usufruiscono dei servizi di trasporto marittimo e stradale, grazie alla semplificazione delle procedure di rimborso e ad una maggiore informazione sui servizi utilizzati. Dalla corretta applicazione del regolamento potrebbero derivare notevoli vantaggi anche per i vettori, per via della standardizzazione delle attività di informazione ai passeggeri e della procedura relativa ai reclami.

Per quanto concerne il trasporto aereo, il Governo rileva che, nella parte relativa ai rimborsi dei biglietti aerei prenotati tramite intermediari, la valutazione d'impatto della Commissione (SWD(2023) 386) ipotizza costi per le informazioni aggiuntive ai passeggeri pari a 0,07 milioni di euro per i vettori e a 57,42 milioni per gli intermediari, a fronte di un risparmio per i consumatori, sui costi dei disagi derivanti dalla scarsa informazione, stimato in 1.679,1 milioni di euro (dati espressi come valore attuale nel periodo 2025/2050 rispetto allo scenario di base). Di conseguenza, la maggiore garanzia di protezione assicurata ai passeggeri, anche nel caso in cui prenotino il biglietto aereo attraverso un intermediario, si tradurrà in una maggiore fiducia e quindi in un incentivo ad effettuare viaggi in aereo. Sempre per quanto riguarda il trasporto aereo, la proposta normativa prevede che gli organismi nazionali di applicazione (in Italia l'ENAC) elaborino un programma di monitoraggio della conformità al fine di verificare il rispetto degli obblighi stabiliti a carico dei vettori aerei, dei gestori aeroportuali e degli intermediari, in materia di diritti dei passeggeri. Il lavoro degli organismi nazionali di applicazione sarà reso più efficiente in quanto gli operatori dei trasporti dovranno condividere con loro un maggior numero di dati sulla loro conformità alle regole, consentendo un approccio basato sul rischio per le loro attività di sorveglianza.

Secondo il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché all'interno del mercato unico le compagnie aeree, le imprese ferroviarie e marittime e le compagnie di autobus forniscono i loro servizi in diversi Stati membri. Di conseguenza, al fine di garantire parità di condizioni a tutti gli attori coinvolti nell'offerta di servizi di trasporto, è necessaria un'armonizzazione dei diritti dei

passaggeri al livello di Unione. In particolare, i passeggeri devono poter far valere i loro diritti nello stesso modo e beneficiare della medesima protezione indipendentemente dallo Stato membro in cui viaggiano.

Secondo il Governo, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché le modifiche introdotte si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di garantire il corretto funzionamento del mercato unico del trasporto di passeggeri e per raggiungere un livello elevato di protezione dei diritti dei passeggeri, consentendo a vettori, intermediari e operatori dei terminali e alle amministrazioni nazionali di applicare e far rispettare tali diritti in modo efficiente ed efficace. Lo stesso vale per le disposizioni volte ad affrontare la mancanza di chiarezza delle regole in materia di rimborso quando un volo è prenotato tramite un intermediario.

Il Governo, pur non rilevando profili di particolare urgenza, sottolinea l'importanza di una puntuale applicazione del regolamento, che assicura il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47, concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Si ricorda che il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, è già scaduto. La proposta è stata esaminata da 18 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1127) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

L'Accordo rappresenta un aggiornamento dell'attuale disciplina riguardante gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Cina, dettata dall'Accordo del 31 ottobre 1986.

Lo strumento normativo in esame realizza, quindi, un importante adeguamento ai più recenti *standard* internazionali, rispetto all'Accordo del 1986, includendo requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

L'Accordo permetterà alle imprese italiane di operare in Cina con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all'Italia che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina. Inoltre, essa costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia.

Tali previsioni realizzano inoltre la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

Il disegno di legge di ratifica è composto da quattro articoli: autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria ed entrata in vigore.

L'Accordo in esame, conformandosi al più recente modello di convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, utilizzato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, non genera incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Il Relatore propone quindi di esprimere un parere non ostativo e presenta uno schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere - pubblicato in allegato al resoconto - sul disegno di legge in titolo, recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), finalizzato ad affrontarne i problemi di maggiore impatto sociale derivanti dalla persistente elevata incidentalità.

Ricorda, in particolare, che esso interviene negli ambiti in cui si pone con maggiore evidenza la necessità di un intervento legislativo volto al miglioramento della sicurezza stradale, ovvero quelli in materia di: guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; norme di comportamento alla guida; circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica; circolazione dei velocipedi; regime sanzionatorio.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento europeo, ricorda che il provvedimento si pone in linea con il quadro strategico dell'Unione per la sicurezza stradale 2021-2030 (SWD(2019) 283), il cui obiettivo a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con un dimezzamento entro il 2030, rispetto al 2020, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, del 29 marzo 2017, fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione dell'8 giugno 2017.

Nel merito, ritiene tuttavia utile segnalare l'opportunità ragionevole di tenere conto, nel computo del punteggio della patente per la sospensione breve, della maggiore incidenza statistica di coloro che svolgono un'attività professionale che implica la circolazione stradale e quindi la percorrenza di molti più chilometri all'anno rispetto al normale conducente stradale.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di rinviare il voto, in considerazione del fatto che le audizioni in Commissione di merito sono ancora in corso di svolgimento e non vi è quindi l'urgenza di provvedere. Si tratta inoltre di un tema che è oggetto di grande preoccupazione da parte delle famiglie delle vittime della strada, e occorre quindi valutare con la dovuta attenzione tutti gli aspetti del provvedimento, che si profilano come un arretramento nella disciplina di forte rigore e di tutela che deve essere seguita in questa delicata materia.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) concorda con quanto espresso dal senatore Sensi, ribadendo la richiesta di sospendere l'iter di approvazione del provvedimento. Ricorda i numeri preoccupanti relativi alle vittime della strada e ai costi che gravano sulla società, in ragione di fattori come l'eccesso di velocità, la distrazione alla guida e il mancato rispetto della precedenza.

A fronte di tale situazione, il disegno di legge va in direzione opposta, con misure che aumentano i limiti di velocità, rendono più difficile per i Comuni introdurre nuove zone a traffico limitato e penalizzano la mobilità sostenibile.

Il senatore [LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE) concorda con la richiesta di rinvio del voto su un provvedimento di cui non riscontra l'urgenza. Richiama la strategia europea per la sicurezza stradale, per evidenziare come l'Italia si ponga in controtendenza, con un costante aumento del 3 per cento, rispetto invece alla riduzione dell'incidentalità stradale in altri Paesi.

In merito all'osservazione relativa ai professionisti, non ritiene ragionevole introdurre deroghe per categorie professionali, le quali dovrebbero essere, al contrario, composte da soggetti maggiormente formati al rispetto delle regole e alla prevenzione degli incidenti.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) sostiene l'inefficacia di misure volte a ridurre semplicisticamente i limiti di velocità, come ad esempio l'imposizione di zone a 30 km/h, ricordando come la causa principale dell'incidentalità sia data dalla distrazione, che tende ad aumentare alle basse velocità. Ribadisce inoltre la necessità di salvaguardare la vivibilità urbana, evitando vincoli sproporzionati e controproducenti. Riguardo alla richiesta di rinvio del voto, si rimette alle valutazioni della

Commissione.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il ministro Salvini ha elaborato le modifiche al codice della strada proprio sulla base dei dati statistici relativi all'incidentalità e alle sue cause principali, tra le quali vi è certamente la velocità, ma anche e soprattutto la distrazione, l'uso dei telefonini, l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.

Il disegno di legge muove, pertanto, da tali premesse, prevedendo misure volte ad aumentare la consapevolezza dei conducenti, soprattutto di quelli più giovani, sulla necessità di una guida sicura; misure che si rendono tanto più urgenti a fronte dei dati allarmanti sull'incidentalità nel nostro Paese. Il [PRESIDENTE](#) svolge alcune considerazioni procedurali e ricorda che la *ratio* del parere consultivo della 4ª Commissione è di fornire la valutazione della compatibilità europea delle disposizioni proposte, in tempo utile perché la Commissione di merito possa prenderlo in considerazione nell'ambito del proprio esame del provvedimento.

Ricorda altresì che i lavori del Senato, concordati in sede di Conferenza dei Capigruppo, tengono conto delle esigenze connesse con l'imminenza delle elezioni europee. Riguardo alle successive tempistiche e modalità di insediamento del nuovo Parlamento europeo e rinnovo della Commissione europea, con la connessa eventuale ripresa dell'esame dei provvedimenti sospesi, preannuncia di svolgere successivamente qualche considerazione più in dettaglio richiamando anche le procedure regolamentari previste.

Sulla base di tali considerazioni ritiene, quindi, opportuno far pervenire per tempo alla Commissione di merito la valutazione sulla compatibilità del provvedimento con la vigente normativa dell'Unione europea.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ritiene che i lavori d'Aula dei prossimi giorni si limiteranno al disegno di legge costituzionale sul premierato. Nel merito dell'osservazione proposta nello schema di parere, non ritiene utili misure di ulteriore favore nei confronti dei professionisti, che dovrebbero essere soggetti già preparati al migliore rispetto delle regole del codice della strada.

Riguardo al contesto europeo, osserva che le grandi città degli altri Paesi vanno verso una migliore sostenibilità e vivibilità della mobilità urbana. L'Italia si pone invece in controtendenza, prevedendo un aumento dei limiti di velocità, accentrando la gestione, con una conseguente limitazione dei poteri dei sindaci, aumentando la potenza delle auto per i neopatentati e non intervenendo affatto sulla pericolosità e l'inquinamento delle *minicar*.

Ove quindi si dovesse procedere con la votazione, preannuncia la sua posizione contraria su un provvedimento che ritiene essere fortemente negativo rispetto alle problematiche relative alla circolazione stradale.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene non pertinente il richiamo all'avvicendamento istituzionale nell'Unione europea, rispetto al provvedimento in esame.

Preannuncia quindi il suo voto contrario, esprimendo contrarietà nel merito per motivi relativi al palese contrasto con la finalità di riduzione dell'incidentalità. Conviene, inoltre, con la senatrice Pellegrino relativamente all'inutilità della riduzione dei limiti di velocità urbana a 30 km/h, se ciò non sia accompagnato da misure che favoriscono tale riduzione, come il restringimento delle carreggiate.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) ribadisce la richiesta di rinvio del voto, di cui non evince l'urgenza. Come è stato affermato, occorre invece intervenire sulle cause di distrazione, che sono il motivo principale dell'elevato numero di incidenti, mentre la gran parte del provvedimento si muove in direzione contraria. Ritiene inoltre che la contrarietà alla "zona 30" sia in buona parte di matrice ideologica, considerati i buoni risultati in molte città europee.

Si sofferma, quindi, sul dramma di chi perde un proprio congiunto o persona cara in incidenti stradali, a fronte del quale non può essere contrapposta un'idea di vita normale in cui favorire la velocità di circolazione.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) esprime apprezzamento per la consueta disponibilità del Presidente al confronto con le forze dei gruppi di opposizione, soprattutto su un tema - come quello in esame - che accomuna gli interessi di tutte le forze politiche, per la salvaguardia dell'incolumità e della vita delle persone.

Ricorda che le audizioni in sede di Commissione di merito non sono ancora concluse e, in ragione dell'importanza che in questo ambito non vi siano profili di contrasto almeno sul piano del metodo, si dichiara disponibile ad un breve rinvio del voto.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia per l'articolato dibattito su un tema di grande sensibilità sociale rispetto alle tragedie sofferte dalle tante famiglie coinvolte in prima persona a causa di comportamenti inaccettabili a cui è doveroso opporre azioni di prevenzione e di repressione.

Ritiene quindi di poter accogliere la richiesta di rinvio del voto, in vista della possibilità di potervi procedere la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUL SEGUITO DEI PROGETTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE DA PARTE DEL NUOVO PARLAMENTO EUROPEO DOPO LE ELEZIONI

Il [PRESIDENTE](#), nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni europee e del conseguente avvio della X legislatura del Parlamento europeo, riepiloga alcuni passaggi procedurali sull'attività legislativa residua della IX legislatura, che si sta per chiudere.

Ricorda innanzitutto che i consueti negoziati interistituzionali con i quali, in una qualsiasi fase della procedura legislativa, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, co-legislatori, raggiungono un accordo sulle proposte presentate dalla Commissione europea, sono stati sospesi nella metà di marzo scorso.

I *dossier* legislativi che sono stati adottati dal Parlamento in seduta plenaria prima delle elezioni, sia in prima lettura che in seconda o nell'ambito della procedura di consultazione, restano comunque giuridicamente validi per il prossimo Parlamento (per esempio, in materia di: ritardi di pagamento, revisione dei servizi di pagamento, rifiuti alimentari e tessili, inquinanti idrici, nuove tecniche genomiche, sicurezza dei giocattoli, patenti di guida, cielo unico europeo, prodotti farmaceutici e revisione del codice doganale dell'Unione europea).

I *dossier* legislativi, invece, che non hanno raggiunto la Plenaria prima dello svolgimento delle elezioni, rimanendo in fase di Commissione o di trilogia, verranno considerati come "*questioni pendenti*", sulle quali il Parlamento neoeletto potrà comunque riprendere l'*iter* da dove era stato interrotto, in base al comma 2 dell'articolo 240 del Regolamento del Parlamento europeo.

Quest'ultimo articolo, se al primo comma dispone la decadenza di tutte le questioni ancora pendenti nell'ultima seduta che precede le nuove elezioni del Parlamento, al secondo comma consente alla Conferenza dei presidenti, all'inizio della legislatura, di statuire sulle richieste motivate delle commissioni parlamentari e delle altre istituzioni intese a ricominciare o proseguire l'esame di tali questioni.

La Conferenza dei presidenti (composta dal Presidente del Parlamento europeo e dai Capigruppo), quindi, deciderà sulla base dei contributi delle Commissioni parlamentari se continuare a lavorare sulle questioni pendenti. Tale decisione sarà assunta verosimilmente nel mese di ottobre 2024.

La Conferenza dei presidenti, di norma, decide di riprendere i lavori legislativi pendenti, da mettere all'ordine del giorno del Parlamento europeo neoeletto, per il prosieguo delle successive fasi dell'*iter* di approvazione, eventualmente anche nominando un nuovo relatore.

Alcuni *dossier* possono essere tralasciati in caso di obsolescenza o per la presentazione di una nuova proposta della Commissione o una nuova consultazione da parte del Consiglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2024) 14 DEFINITIVO (*Doc. XVIII-bis*, n. 21) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione,
esaminata la proposta di regolamento (COM(2024) 14), che reca modifiche alla direttiva 2009/38/CE,

concernente l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) nelle imprese con più di 1.000 dipendenti che operano in almeno due Paesi dell'Unione; rilevato che mediante i CAE si realizza l'obiettivo di informare e consultare i lavoratori sulle questioni transnazionali dell'azienda; ritenuto importante il coinvolgimento dei lavoratori nelle aziende, in un contesto di mutamenti nel mondo del lavoro, per contribuire alla capacità di previsione e di gestione dei cambiamenti, alla riduzione della perdita di posti di lavoro, al mantenimento dell'occupabilità e all'attenuazione delle ripercussioni sui sistemi di previdenza sociale e dei relativi costi di adeguamento; tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e del documento approvato il 10 aprile 2024 dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato, data la natura transfrontaliera delle imprese e dei gruppi di imprese, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e il carattere transnazionale delle questioni oggetto delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale; ritiene tuttavia, che il principio di proporzionalità sia solo parzialmente rispettato, a motivo delle seguenti considerazioni.

Gli effetti concreti derivanti dal rafforzamento delle procedure di informazione e consultazione nell'ambito del sistema dei CAE potrebbero avere come conseguenza un aggravio degli oneri, sia in termini di tempo che in termini di costo, nella gestione dell'impresa, rischiando di incidere sulla concorrenzialità delle imprese europee interessate.

In particolare, il riferimento generico, contenuto al comma 4 dell'articolo 1 della direttiva 2009/38/CE, come modificato dalla proposta, alle questioni transnazionali *"che si può ragionevolmente prevedere interessino l'impresa"*, potrebbe portare a un'ampia casistica di questioni da trattare nei CAE, anche in considerazione della alta incidenza di effetti transazionali, diretti o indiretti, per moltissime decisioni da parte delle aziende.

Ciò darebbe luogo a un aggravamento di molte procedure, su temi che di fatto hanno una rilevanza prettamente nazionale, con conseguente sovrapposizione rispetto a procedure di consultazione e informazione già previste a livello di normativa interna.

Si suggerisce pertanto di circoscrivere meglio la definizione delle questioni transnazionali oggetto della normativa, introducendo concreti criteri quantitativi o economici, per ricondurre il confronto a problematiche di reale e importante rilievo transnazionale.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 5, comma 6, si ritiene opportuno prevedere una più precisa definizione delle "spese ragionevoli", relative ad assistenza legale e all'ausilio di esperti, sostenute dalla delegazione speciale dei lavoratori, e di prevedere una loro approvazione da parte dell'amministrazione dell'azienda, come già previsto in numerosi accordi esistenti.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 8 e al nuovo articolo 8-bis, in materia di comunicazione di informazioni in via riservata, si suggerisce, in riferimento alla disposizione che consente alle imprese di non diffondere informazioni riservate, di prevedere solo i criteri oggettivi e di espungere il requisito del rischio di creare gravi difficoltà al funzionamento dell'impresa.

Tale ultimo elemento potrebbe escludere dalla nozione di informazioni riservate quelle la cui diffusione, pur non essendo immediatamente lesiva per il funzionamento dell'impresa, potrebbe creare in altro modo difficoltà nella gestione aziendale.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 9 della direttiva, relativo alle procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori, per garantire certezza e prevedibilità nei processi informativi e decisionali dell'azienda, si suggerisce di rimettere espressamente al contratto costitutivo dei CAE l'individuazione dei termini entro i quali trasmettere l'informazione sulle questioni transnazionali e avviare la consultazione, e dei termini, antecedenti all'adozione della decisione, entro i quali esprimere il parere.

Con riferimento al soppresso articolo 14 e al nuovo articolo 14-bis, relativo all'adeguamento, alla nuova disciplina, degli accordi già esistenti sulla consultazione dei lavoratori, si ritiene opportuno stabilire che, nel caso in cui l'accordo esistente già preveda procedure di revisione dell'accordo, sia comunque garantito il rispetto del principio generale dell'autonomia negoziale tra le parti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1127

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019;

ricordato che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati;

considerato che l'Accordo rappresenta un aggiornamento dell'attuale disciplina riguardante gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Cina;

valutato che lo strumento normativo in esame realizza un importante adeguamento ai più recenti *standard* internazionali rispetto all'Accordo firmato il 31 ottobre 1986, includendo requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili;

valutato che il disegno di legge in titolo non [presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea](#),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1086

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), al fine di affrontarne i problemi di maggiore impatto sociale derivanti dalla persistente elevata incidentalità;

considerato che esso interviene negli ambiti in cui si pone con maggiore evidenza la necessità di un intervento legislativo volto al miglioramento della sicurezza stradale, ovvero quelli in materia di: guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; norme di comportamento alla guida; circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica; circolazione dei velocipedi; regime sanzionatorio;

rilevato che il provvedimento si pone in linea con il quadro strategico dell'Unione per la sicurezza stradale 2021-2030 (SWD(2019) 283), il cui obiettivo a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, con un dimezzamento entro il 2030, rispetto al 2020, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, del 29 marzo 2017, fatta propria dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione dell'8 giugno 2017;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 4 del disegno di legge, relativo alla sospensione breve (7 o 15 giorni) della patente in relazione al punteggio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per i titolari di carta di qualificazione del conducente (CQC), una soglia di punteggio inferiore, al fine di tener conto delle specificità degli autisti professionali che utilizzano per lavoro il titolo di guida percorrendo più chilometri all'anno rispetto a un conducente ordinario e che, per questo motivo, possono incorrere più facilmente in infrazioni del codice della strada.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 240 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il [PRESIDENTE](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminosi di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.

Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e gettoni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.

Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.

Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.

Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e

l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiere relativamente ai periodi a partire dal 2024.

Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 14,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, il Governo, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento è composto di 26 articoli, distinti in sei Capi: il Capo I (articoli 1-6) recante "Principi e finalità"; il Capo II (articoli 7-16) recante "Disposizioni di settore"; il Capo III (articoli 17-22) recante "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione"; il Capo IV (articoli 23-24) recante "Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore"; il Capo V (articolo 25)

recante "Disposizioni penali"; il Capo VI (articolo 26) recante "Disposizioni finanziarie". L'articolato appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che il Documento di economia e finanza 2024, come approvato con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 24 aprile 2024, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, ha indicato quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025 anche un disegno di legge recante norme di principio in materia di intelligenza artificiale.

Si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 20 maggio scorso. Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nel DEF 2024.

Il provvedimento, composto di 26 articoli distinti in sei Capi, appare inoltre coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni risultano quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica."

Non essendovi interventi, verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, commi 3 e 7, viene fatto presente che le disposizioni non apportano variazioni significative all'ordinamento attuale e pertanto il Governo chiarisce che non producono effetti fiscali; in relazione all'articolo 7, viene evidenziato che tale disposizione risulta congruente con quanto usualmente disposto in analoghi accordi internazionali contro le doppie imposizioni, nonché con l'ordinamento interno esistente, e pertanto il Governo non ritiene producano effetti fiscali. Viene aggiunto che le disposizioni contenute nel punto 1 del Protocollo addizionale forniscono ulteriori dettagli per l'applicazione della norma, da cui non si desumono elementi utili alla valutazione; in relazione all'articolo 9, relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate, viene rappresentato che la disposizione si trova in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e 31-quater del D.P.R. n. 600 del 1973: pertanto il Governo ritiene che la norma non produca ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; in relazione all'articolo 21, viene rappresentato che le relative disposizioni sono formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese, e usualmente non sono corredate da valutazioni finanziarie, in assenza degli elementi necessari alla stima, ritenendone minimo l'impatto; con riguardo alle disposizioni contenute nel punto 6 del Protocollo addizionale, viene evidenziato che possono considerarsi di carattere ordinamentale e, pertanto, il Governo ritiene che non forniscano elementi utili alla valutazione; in relazione al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, data l'elevata variabilità riscontrata, sia in aumento che in diminuzione, nel triennio 2020-

2022, le cui dichiarazioni d'imposta sono state utilizzate quale base dati per le suddette stime, il Governo ritiene che la scelta dell'uso dei valori medi rappresenti la soluzione più prudentiale; con riguardo alle quantificazioni fornite nella relazione tecnica con riferimento agli articoli 10, 11 e 13, viene rappresentato che esse sono state effettuate analizzando puntualmente i flussi finanziari riscontrati dai modelli 770 e CU disponibili per il triennio 2020-2022, secondo la metodologia dettagliata nella stessa relazione tecnica, e viene precisato che non si dispone di ulteriori informazioni oltre a quelle rilevabili dalle dichiarazioni dei redditi citate; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale di riscossione (n. 152)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio

La sottosegretaria SIRACUSANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SIRACUSANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1020\)](#) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.11 in materia di anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1138\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, che dispone la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero di alcune categorie di somme dovute e non versate all'erario, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in relazione al quale la relazione tecnica stima un onere di 90 milioni di euro per l'anno 2024, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità della quantificazione effettuata dalla relazione tecnica.

In relazione ai commi 8 e 9, che recano la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7, e alla connessa riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno, di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni

sull'effettiva disponibilità di tali risorse, che le stesse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, e sull'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

L'articolo 2 dispone, per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge n. 67 del 1988 per le zone agricole svantaggiate nella misura del 68 per cento, determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 2 del 2006, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023: si tratta quindi dei comuni di Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare, a fronte di un monte retributivo indicato in 540 milioni di euro per l'anno 2024, minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Per quanto concerne il monte retributivo, parametro decisivo per la quantificazione dell'onere, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi informativi al fine di confermarne l'importo.

Segnala inoltre che la perdita contributiva stimata dalla relazione tecnica, corrisponde a un calo dell'aliquota dei contributi e premi a carico del datore di lavoro pari a 15,5 punti percentuali, derivanti dal rapporto tra le minori entrate contributive per 83,7 milioni di euro e il monte retributivo indicato dalla relazione tecnica, di 540 milioni di euro. Tuttavia, atteso che l'aliquota complessiva ordinaria, al netto della quota a carico del lavoratore, espressamente esclusa dal beneficio ai sensi del comma *5-ter* dell'articolo 9 della legge n. 67 del 1988, è pari al 36,7 per cento, la riduzione del 68 per cento disposta dalla norma porterebbe la nuova aliquota all'11,7 per cento, con una riduzione quindi di 25 punti percentuali, anziché al 21,2 per cento ipotizzato implicitamente dalla relazione tecnica, e che corrisponderebbe al decremento di aliquota di 15,5 punti percentuali, che determinerebbe la perdita di gettito stimata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione e sulla base dei medesimi dati forniti, la perdita di gettito contributivo si attesterebbe sui 135 milioni di euro, circa 50 milioni in più rispetto a quanto riportato dalla relazione tecnica.

Appare pertanto necessario, al fine di confermare la stima delle minori entrate contributive proposta dalla relazione tecnica, che il Governo illustri in modo più analitico il procedimento di quantificazione. L'articolo 3, al comma 1, prevede interventi a favore delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi». Considerato che tali interventi non sono configurati come diritti soggettivi, bensì nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, appare necessario alla clausola di copertura di cui al comma 4, sostituire le parole: "quantificati in" con le parole: "pari a". Quanto agli effetti sui saldi, il Governo dovrebbe confermare che pur trattandosi, per le autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6, di spese in conto capitale, i relativi effetti si realizzeranno interamente nell'anno di stanziamento.

Sempre con riferimento ai profili di copertura, con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate dai commi 4, 5 e 6, il Governo dovrebbe confermare la disponibilità di tali risorse, nonché assicurare che l'utilizzo per le finalità dell'articolo in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle predette risorse.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, in relazione al comma 1, occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, in merito all'attività di controllo che sarà chiamato a svolgere il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, considerato che tale invarianza è asserita solo nella relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno, in relazione alle modifiche del sistema sanzionatorio, acquisire dal Governo conferma che il gettito relativo alle attività di controllo di cui al comma 1 non risulta scontato nei saldi a legislazione vigente.

Per quanto concerne i commi 2 e 3, considerata la complessità dell'attività che sarà chiamata a svolgere ISMEA, appare opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi informativi, al fine di valutare la congruità della quantificazione operata dalla relazione tecnica, per la realizzazione di una nuova piattaforma informatica e le relative spese di funzionamento, nonché in merito alla capacità della struttura amministrativa esistente di potere svolgere le nuove e più ampie attività previste dalle norme in esame.

In relazione all'articolo 6, con riferimento al comma 3, si osserva che il comma 1 del nuovo articolo 2-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, prescrive che l'impiego delle Forze armate avvenga previa frequenza di specifici corsi di formazione, circostanza che non risulta considerata dalla relazione tecnica: il Governo dovrebbe quindi fornire spiegazioni sui costi di tali corsi di formazione.

In ogni caso, in merito agli altri oneri di cui al comma 3, pur trattandosi di spese contenibili entro il limite massimo di spesa autorizzato, anche al fine di valutarne il grado di prudenzialità, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi e assicurazioni in relazione alla congruità della stima della relazione tecnica, nonché conferme in merito all'adeguatezza dello stanziamento.

Il comma 3 dell'articolo 7 prevede l'istituzione di una struttura commissariale collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che potrà avvalersi delle strutture del medesimo Ministero per il contrasto della diffusione del granchio blu. I commi 5 e 6 prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento, avvalendosi della struttura di cui al comma 3, con il coinvolgimento e il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca - CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario potrà avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che tutte le amministrazioni interessate potranno svolgere i compiti e le attività in cui sono coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alla quantificazione degli oneri correlati ai compensi previsti per il lavoro straordinario ed i buoni pasto del personale della struttura commissariale, il Governo dovrebbe fornire dati e informazioni sul procedimento con cui è stata determinata una tariffa media oraria di 16,31 euro e sulle ipotesi di inquadramento professionale del personale.

Per quanto concerne l'articolo 8, in merito agli oneri per lavoro straordinario e per i buoni pasto, osserva che il comma 6 provvede alla copertura per il periodo di 24 mesi, mentre il comma 1 prevede la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi per i quali, pertanto, non sono previsti stanziamenti: al riguardo occorre avere elementi di chiarimento.

Appare altresì necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed elementi informativi sui parametri considerati per la stima della spesa, nonché sulle ipotesi considerate circa l'inquadramento del personale. Rileva che la relazione tecnica ipotizza che il costo orario per straordinario sia pari a 21,2 euro, mentre al precedente articolo 7 lo stesso costo era stimato pari a 16,31 euro.

In merito ai profili di copertura, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo delle disponibilità del fondo di riassegnazione dei residui di parte corrente non pregiudichi le esigenze di riassegnazione dei residui sulla base delle quali è stata dimensionata la dotazione del fondo.

L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, viene previsto che le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle relative attività saranno individuate con decreto interministeriale, mentre con determinazione del Comandante generale verranno individuati il personale specializzato, i requisiti professionali e la relativa attività di formazione e aggiornamento.

A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi informativi al fine di assicurare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, di cui al comma 2.

In merito all'articolo 11 andrebbe assicurato che alle attività previste, la Cabina di regia, le Autorità di bacino distrettuale e il Commissario straordinario possano adempiere nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, andrebbe assicurato che la predetta rimodulazione non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali e che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento al personale non dirigenziale, di cui all'articolo 12, per cui la relazione tecnica stima gli oneri rapportandone l'ammontare al trattamento economico previsto dalla normativa vigente per il personale della categoria A della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dell'ipotesi assunta secondo la quale 15 unità di personale saranno tratte dalle Amministrazioni ministeriali e 5 unità da quelle decentrate (Funzioni locali).

Inoltre, va evidenziato che la relazione tecnica non stima gli oneri di funzionamento del nuovo Dipartimento. Andrebbe, pertanto, fornita un'integrazione con elementi informativi aggiornati sugli stanziamenti già esistenti in bilancio per il funzionamento della Struttura di missione di cui si prevede la soppressione, nonché rassicurazioni circa la copertura dei fabbisogni di funzionamento della nuova struttura Dipartimentale.

In merito infine allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'articolo 13, comma 1, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA siano versate previa restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.

Andrebbe quindi assicurata l'effettiva avvenuta restituzione dei finanziamenti statali erogati a ILVA al fine di non indebolire la posizione creditizia dello Stato nei confronti di tale società.

Relativamente all'articolo 14, comma 2, con riguardo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, andrebbe valutata l'eventualità che la riduzione della durata dei corsi di formazione e dei relativi concorsi possa riflettersi anche in una velocizzazione degli ulteriori avanzamenti a ruolo "aperto" al profilo di capo squadra "esperto" (dopo cinque anni di servizio effettivo maturati nel grado di capo squadra) e al profilo di capo "reparto" nei termini delle anzianità nel grado maturate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come peraltro espressamente previsto dalla citata circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 148.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1143) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, la disposizione pone obblighi di notifica da eseguire entro brevi termini e che, pertanto, andrebbe assicurato, fornendo specifici elementi informativi, che i soggetti pubblici interessati da tali modifiche siano dotati di strutture adeguate.

Inoltre, anche per quanto riguarda la Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), andrebbero forniti maggiori informazioni circa la sua infrastruttura informatica ed elementi sulla dotazione di personale per lo svolgimento delle attività ispettive, per la ricezione e l'esame delle notifiche, nonché per le istruttorie finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste.

Relativamente all'articolo 2, posto che le norme in esame prefigurano l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni e i soggetti operanti nel settore dei pubblici servizi di conformarsi alle indicazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza in conseguenza della verifica dei rischi di vulnerabilità informatica, con gli ipotizzabili effetti d'onere conseguenti alla necessità di adeguamento delle proprie dotazioni *hardware* e *software*, andrebbero forniti elementi di assicurazione circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste ai sensi della legislazione vigente nei bilanci di tali Amministrazioni. In riferimento all'articolo 3, posto che le disposizioni prevedono, per i soggetti inseriti nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, l'obbligo di effettuare la segnalazione degli incidenti entro il termine massimo di 24 ore, andrebbe data conferma della disponibilità di adeguate risorse che consentano di rispettare tale breve termine. Ricorda che la normativa vigente prevede la notifica entro un termine di 72 ore.

Circa l'articolo 4, rileva che le norme in esame prevedono per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nuovi compiti di raccolta, elaborazione e classificazione dei dati inerenti le notifiche degli incidenti informatici, nonché la loro esposizione nell'ambito della Relazione annuale da parte della medesima autorità. Andrebbero, pertanto, fornite assicurazioni in merito alla realizzabilità delle connesse procedure e trattamento dei dati avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste nei bilanci dell'Agenzia ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 8, occorre sottolineare che le norme in esame prevedono l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della struttura e del referente per la cybersicurezza, avente le necessarie competenze tecniche, individuato quale punto unico di contatto con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, stabilendo che tale figura possa essere individuata anche nell'ufficio e nel responsabile per la transizione al digitale previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale. Le Amministrazioni interessate debbono provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, ove non dispongano di tale personale, è prevista la possibilità di utilizzare un dipendente di altra amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili, oppure di associarsi ad altre amministrazioni per l'impiego della medesima unità di personale.

Sul punto, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i fabbisogni che comporta l'istituzione di tale struttura in relazione ai vari compiti di sviluppo, pianificazione, analisi e monitoraggio previsti dal comma 1. In relazione alle varie tipologie di amministrazioni pubbliche coinvolte andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie, unitamente a informazioni sulle disponibilità che potranno essere destinate a tale struttura.

Inoltre, con riferimento alla figura del referente per la cybersicurezza, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nel testo del provvedimento quanto affermato dalla relazione tecnica iniziale, ossia che al referente non spettano compensi aggiuntivi.

L'articolo 9 reca la specificazione dei compiti delle strutture a presidio della cybersicurezza previste dall'articolo 8, da istituirsi presso le pubbliche amministrazioni, con funzione di verifica dei programmi e delle applicazioni informatiche e di comunicazione elettronica, in conformità con le linee guida sulla crittografia adottate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali al fine di escluderne fattori di vulnerabilità.

Per i profili di interesse, si tratta di compiti che sembrerebbero richiedere la predisposizione di un sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo costante sulle strutture informatiche delle pubbliche amministrazioni interessate, con conseguente utilizzo delle risorse umane e strumentali necessarie a tal fine, sia per quanto concerne le strutture *hardware* che per gli applicativi *software*. Andrebbero quindi fornite stime del personale e delle risorse necessarie per la realizzazione di quanto previsto al fine di verificare l'adeguatezza delle dotazioni previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 10, considerato che la disposizione in esame prevede il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia in materia di crittografia e l'istituzione, presso la stessa Agenzia, del Centro nazionale di crittografia, andrebbe dimostrata l'effettiva possibilità di istituire tale nuovo soggetto ad invarianza d'onere.

Tali norme appaiono infatti suscettibili di riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali a carico dell'Agenzia, di cui andrebbero fornite stime evidenziando le risorse disponibili a

tal fine.

Relativamente all'articolo 12, comma 2, andrebbe chiarito se la temporanea riduzione del periodo di permanenza minima nell'area operativa ai fini del passaggio nell'area manageriale, disposta dalla norma, possa determinare un'accelerazione nel passaggio dalla carriera amministrativa a quella manageriale nell'Agenzia: al riguardo appare opportuna l'indicazione delle differenze retributive tra le due aree, della platea potenzialmente interessata dalla norma e delle risorse che potranno essere utilizzate per eventuali incrementi retributivi.

Per quanto concerne l'articolo 19, che estende la disciplina delle intercettazioni, considerate le informazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse previste ai sensi della legislazione vigente e gli elementi acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura, rileva che l'entità della spesa in materia di intercettazioni dipende anche da fattori non controllabili dall'amministrazione, quali le decisioni dell'autorità giudiziaria, e che non sono prevedibili con certezza futuri risparmi di spesa. In prima approssimazione, sarebbe pertanto utile acquisire ulteriori elementi informativi sulla spesa attuale per intercettazioni riguardante i reati informatici, a cui poter applicare un fattore di incremento per effetto dei requisiti meno stringenti ora previsti e delle nuove fattispecie penali introdotte all'articolo 16, al fine di determinare sommariamente l'entità della nuova spesa. Ricorda che la spesa per intercettazioni, appostata al capitolo 1363 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, si qualifica come spesa di natura giuridicamente obbligatoria, per cui è consentito il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

In relazione ai rilievi sopra illustrati, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 149.

La sottosegretaria SIRACUSANO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce di quanto convenuto in ordine alla programmazione dei lavori, nella seduta odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Non essendovi interventi, dichiara quindi conclusa la discussione generale sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 152

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

in relazione all'articolo 2, la trasmissione dei flussi informativi avviene già a normativa vigente, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del relativo decreto attuativo (articolo 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 1999), con cadenza mensile, per cui il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi oneri a carico di Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, viene chiarito come l'ipotesi di stima adottata nella relazione tecnica risulti essere prudentiale, determinando effetti negativi più elevati almeno nei primi anni di applicazione del nuovo piano di rateazione; si evidenzia che l'allungamento del piano di dilazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal 2025, di per sé non comporta, quale effetto, l'incasso di minori entrate, ma solo un differente flusso finanziario, che si compensa al termine del maggiore tempo di vigenza del piano di dilazione. Al riguardo, viene precisato che l'ammontare degli incassi, pari a 566 milioni, preso a riferimento per il calcolo, rappresenta la stima di un anno intero di incassi per nuove

rateazioni concesse a 72 rate nel corso dello stesso anno; alla luce di tali elementi, l'assunzione che tali incassi siano riferibili a rateazioni concesse il primo gennaio (come assume il modello aritmetico per il calcolo degli incassi sugli anni successivi) è stata considerata per stimare, in un'ottica di maggior prudenza, le minori entrate, concentrando la stima dell'effetto in un minor numero di anni dall'entrata in vigore della disposizione, atteso che, come sopra indicato, l'effetto finanziario si compensa integralmente al termine del maggior tempo di vigenza della rateazione, risultando adottata una stima di carattere prudenziale.

Inoltre, il Governo ha chiarito che, pur confermando il venire meno del principio di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica nella quale può trovarsi il debitore per ragioni estranee alla propria responsabilità, tale condizione, necessaria per poter accedere alla cosiddetta rateizzazione straordinaria (da 73 rate fino ad un massimo di 120 rate), viene attualmente valutata attraverso i parametri e gli indicatori di cui al decreto ministeriale del 6 novembre 2013. In particolare, è previsto:

- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi semplificati, l'indicatore della situazione reddituale (ISR) desumibile dal certificato I.S.E.E.;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali, l'indice di liquidità nonché il valore della produzione.

Anche la nuova disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione dei parametri per valutare la condizione di temporanea difficoltà - condizione necessaria per la concessione di una rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia - avendo riguardo:

- all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- all'indice di liquidità e al valore della produzione per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali.

Al riguardo, atteso che le modalità di applicazione dei parametri di accesso alla rateizzazione per debiti superiori alla soglia di 120 mila euro, ovvero per una rateizzazione in un numero di rate superiore a quello previsto all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto e fino ad un massimo di 120 rate per i debiti inferiori alla predetta soglia, verranno definite dal citato decreto ministeriale, il Governo chiarisce che la disposizione in commento non determina, di per sé, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine ai profili temporali, il Governo evidenzia che l'articolo 12, comma 3, prevede che "alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; pertanto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si applicano soltanto alle richieste di rateazione presentate fino alla predetta data del 31 dicembre 2024, mentre a tutte le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 - ivi comprese quelle dirette ad ottenere la proroga, ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dello stesso articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di piani di dilazione concessi in precedenza - si applica la nuova disciplina; conseguentemente, il Governo conferma che la stima degli effetti dell'articolo 12 effettuata nella relazione tecnica tiene conto dell'applicabilità del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 anche alle richieste presentate dai debitori a partire dal 1° dicembre 2025 per ottenere la proroga di dilazioni accordate in precedenza;

con riferimento agli articoli 12 e 15, che recano rispettivamente disposizioni in materia di dilazione dei carichi, prevedendo il prolungamento, rispetto alla legislazione vigente, del piano di pagamento rateale degli importi iscritti a ruolo per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sia pure con differenti modalità e prescrizioni in base all'importo del debito e alla situazione economica del contribuente, e disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo, il

Governo evidenzia che la regolazione contabile non appare necessaria. Ciò, in quanto per gli enti territoriali non si reputa necessario un ristoro del minor gettito in conseguenza della riduzione dell'importo delle rate da corrispondere in ciascun anno legato alla maggior durata del piano di rateazione concesso di cui all'articolo 12, nonché delle minori entrate di cui all'articolo 15 (compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo), in quanto:

- le rateizzazioni determinano minori entrate in un esercizio compensate da maggiori entrate di pari importo negli esercizi successivi;
- nelle ipotesi di somme iscritte a ruolo coattivo di cui trattasi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, nel principio contabile n. 4/2, per cui per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Tale accantonamento, pertanto, neutralizza l'effetto negativo della mancata riscossione nel singolo esercizio;

in relazione all'articolo 14, si osserva che gli unici nuovi atti contemplati sono quelli con i quali Agenzia delle entrate-riscossione, nelle fattispecie di responsabilità sussidiaria, dovrà dare *"immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione"*, nel caso in cui debitore principale ottenga la dilazione del pagamento (nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame); quanto, invece, alla previsione - nelle successive lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 14, comma 1- che, prima di avviare la riscossione coattiva nei confronti di un determinato soggetto (sia esso il debitore iscritto a ruolo ovvero un coobbligato solidale, paritetico o dipendente), allo stesso debba essere preventivamente notificata la cartella di pagamento, essa è finalizzata al mero recepimento, nello specifico contesto delle disposizioni del Titolo II, Capo I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (relative alla riscossione coattiva), del principio generale recato dal comma 3 del nuovo articolo 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 219 del 2024 e ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo, *"gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati"*.

Il Governo perciò chiarisce che il nuovo articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non prevede che gli atti finalizzati ad informare i coobbligati in via sussidiaria della rateazione concessa al debitore principale debbano essere notificati, per cui da tale disposizione non scaturiscono nuovi oneri di notifica a carico dell'Agenzia delle entrate-riscossione e, quindi, della finanza pubblica;

in relazione all'articolo 16, il Governo conferma che negli anni dal 2025 al 2036 le esigenze di copertura degli oneri del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto comportano la formazione di un avanzo sul saldo netto da finanziare. A decorrere dal 2037, invece, il permanere degli effetti positivi (maggiori interessi attivi) derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 12 - in concomitanza con l'esaurimento degli oneri legati all'estensione dei piani - determina la formazione di un avanzo su fabbisogno e indebitamento netto (8,97 milioni annui) più consistente rispetto a quello risultante sul saldo netto da finanziare (0,94 milioni annui), riferibile, in particolare, alla quota di interessi attivi di competenza degli altri enti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.